Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I (70%)

Anno 126° — Numero 11

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Lunedì, 14 gennaio 1985** **SI PUBBLICA NEL POMERIGGIO DI TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI**

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - CENTRALINO 65101
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DECRETI MINISTERIALI

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

DECRETO 28 dicembre 1984.

Ulteriori integrazioni al decreto ministeriale 3 settembre 1982 concernente nuove classi di concorso a cattedre.

IL MINISTRO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vista la legge 20 maggio 1982, n. 270;

Visto il decreto ministeriale 3 settembre 1982 (pubblicato nel supplemento ordinario n. 1 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 285 del 15 ottobre 1982) e successive integrazioni di cui ai decreti ministeriali 16 novembre 1982 (*Gazzetta Ufficiale* n. 321 del 22 novembre 1982), 15 febbraio 1983 (*Gazzetta Ufficiale* n. 47 del 17 febbraio 1983) e 8 maggio 1984 (*Gazzetta Ufficiale* n. 137 del 19 maggio 1984), concernenti le « Nuove classi di concorso a cattedre, a posti di insegnante tecnico-pratico, a posti di insegnante di arte applicata »;

Visto il decreto ministeriale 2 marzo 1972 e successive modificazioni ed integrazioni (decreti ministeriali 9 dicembre 1972, 18 giugno 1974, 22 febbraio 1979), il cui testo coordinato è stato pubblicato nel supplemento ordinario n. 1 al Bollettino ufficiale, parte prima, n. 11-12 del 13-20 marzo 1980;

Ritenuto opportuno ed equo consentire ancora, nella fase di transizione dal precedente al nuovo ordinamento, l'accesso all'insegnamento sia a coloro che sono in possesso di titoli di studio considerati, a tal fine, validi dal decreto ministeriale 2 marzo 1972 e successive modifiche ed integrazioni sopracitate, sia a coloro che hanno conseguito o conseguiranno un titolo di studio valido ai sensi del medesimo decreto ministeriale 2 marzo 1972 e successive modifiche ed integrazioni, successivamente all'anno accademico 1981-82 ma entro l'anno accademico 1985-86;

Ritenuto opportuno integrare con altri titoli di laurea quelli previsti per l'ammissione ad alcune classi di concorso a cattedre di cui al decreto ministeriale 3 settembre 1982, e successive integrazioni;

Udito il Consiglio nazionale della pubblica istruzione sullo schema di decreto previsto dal penultimo comma dell'art. 1 della legge 20 maggio 1982, n. 270;

Decreta:

Art. 1.

I titoli di studio, conseguiti o che saranno conseguiti successivamente all'anno accademico 1981-82 ma entro l'anno accademico 1985-86, indicati nella colonna 2 della tabella *A* allegata al decreto ministeriale 2 marzo 1972, e successive modificazioni ed integrazioni, non più previsti dal decreto ministeriale 3 settembre 1982 e successive integrazioni (decreto ministeriale 16 novembre 1982; decreto ministeriale 15 febbraio 1983; decreto ministeriale 8 maggio 1984) o dal medesimo decreto 3 settembre 1982 considerati validi a condizione che siano stati seguiti determinati piani di studio, conservano, ai fini del reclutamento del personale docente, la validità stabilita quale titolo di ammissione dal citato decreto ministeriale 2 marzo 1972, e successive modificazioni ed integrazioni (decreti ministeriali 9 dicembre 1972, 18 giugno 1974, 22 febbraio 1979) citati in premessa.

Art. 2.

Alla tabella *A* annessa al decreto ministeriale 3 settembre 1982 concernente « Nuove classi di concorso a cattedre, a posti di insegnante tecnico-pratico, a posti di insegnante di arte applicata » sono apportate le seguenti integrazioni rispetto al testo pubblicato nel supplemento ordinario n. 1 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 285 del 25 ottobre 1982:

Cl. LV - Italiano nella scuola media con lingua di insegnamento slovena: nella colonna 2, all'elenco dei titoli di ammissione è aggiunta la laurea in « storia ». Alla nota 1), al primo capoverso, è aggiunta la laurea in « storia ».

Cl. LVIII - Lingua e lettere italiane negli istituti di istruzione secondaria di secondo grado con lingua di insegnamento slovena: nella colonna 2, all'elenco dei titoli di ammissione è aggiunta la laurea in « storia ».

Cl. LXVII - Materie letterarie negli istituti di istruzione secondaria di secondo grado con lingua di insegnamento slovena: nella colonna 2, all'elenco dei titoli di ammissione è aggiunta la laurea in « storia ».

Cl. LXXXVIII - Sloveno, storia ed educazione civica, geografia nella scuola media con lingua di insegnamento slovena: nella colonna 2, all'elenco dei titoli di ammissione è aggiunta la laurea in « storia »; analogamente, alla nota 1) è aggiunta la laurea in « storia ».

Roma, addì 28 dicembre 1984

Il Ministro: FALCUCCI

(119)

MINISTERO DELLA SANITÀ

DECRETO 31 dicembre 1984.

Revisione delle patenti di abilitazione all'impiego dei gas tossici.

IL MINISTRO DELLA SANITA'

Visto l'art. 35 del regolamento speciale per l'impiego dei gas tossici, approvato con regio decreto 9 gennaio 1927, n. 147, che prescrive la revisione delle patenti di abilitazione per l'impiego dei gas tossici;

Visto il proprio decreto emanato in data 24 febbraio 1984, con il quale è stata disposta la revisione generale delle patenti di abilitazione all'uso dei gas tossici, rilasciate o revisionate anteriormente alla data del 1° gennaio 1980;

Ritenuto di dover procedere alla revisione delle patenti di abilitazione rilasciate o revisionate nel periodo 1° gennaio-31 dicembre 1980;

Decreta:

E' disposta la revisione delle patenti di abilitazione per l'impiego dei gas tossici rilasciate o revisionate nel periodo 1° gennaio-31 dicembre 1980.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 31 dicembre 1984

Il Ministro: DEGAN

(105)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Provvedimenti concernenti il trattamento straordinario di integrazione salariale

Con decreto ministeriale 23 novembre 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Industrie riunite Mario Sabot di Manzano (Udine), è prolungata al 31 maggio 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 24 novembre 1984 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Anic, stabilimento di Gela (Caltanissetta), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 13 febbraio 1984 al 13 agosto 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Con decreto ministeriale 24 novembre 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Industrie riunite Sabot, con sede e stabilimento in Manzano (Udine), è prolungata al 1° settembre 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 26 novembre 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla Cooperativa reggiana costruzioni, con sede in Reggio Emilia e zona Alessandria, è prolungata al 30 dicembre 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 26 novembre 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Gimeco, con sede in Savonera, Venaria e stabilimenti in Savonera, Venaria e Torino, è prolungata al 29 luglio 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 26 novembre 1984 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Fer, con stabilimento in Bagnasco (Cuneo), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 20 giugno 1983 al 18 dicembre 1983.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 26 novembre 1984 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Industria plastica monregalese di Mondovì (Cuneo), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 6 febbraio 1984 al 5 agosto 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 26 novembre 1984 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. N.C.S. - Numerical control service, con sede legale in Novara e stabilimento e sede amministrativa in Cavaglià (Vercelli), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dall'11 luglio 1983 all'8 gennaio 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 26 novembre 1984 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. MA.BI.TO. di Torino, è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 12 giugno 1983 all'11 dicembre 1983.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 26 novembre 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Manifattura di Giaveno, con sede in Torino e stabilimento in Giaveno (Torino), è prolungata al 14 ottobre 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 26 novembre 1984 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Machind, in amministrazione controllata, con sede in Milano e stabilimento in Pontecurone (Alessandria), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 7 marzo 1983 al 4 settembre 1983.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 26 novembre 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. S.I.V. - Societé industrielle valdotaine, in Arnad (Aosta), è prolungata al 10 giugno 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 26 novembre 1984 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. IMCO - Impianti e costruzioni, con sede legale in Genova e unità produttiva di Genova, è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 1° aprile 1984 al 30 settembre 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 26 novembre 1984 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Metaltecnica sud, in Policoro (Matera), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 5 marzo 1983 al 4 settembre 1983.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Con decreto ministeriale 26 novembre 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Idris, in Pomarico (Matera), è prolungata al 31 dicembre 1984.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 26 novembre 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Mondial Piston sud di Potenza, è prolungata al 30 settembre 1984.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 26 novembre 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. I.V.I.G. - Industrie Viggiano di Potenza, è prolungata all'8 luglio 1984.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 26 novembre 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla Coop. a r.l. Centralvalli di Potenza, è prolungata al 17 giugno 1984.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 26 novembre 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Edil sud di Pisticci Scalo (Matera), è prolungata al 27 febbraio 1983.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 26 novembre 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. M.C. - Manufatti cemento, con sede e stabilimento in Matera, è prolungata al 30 ottobre 1984.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 26 novembre 1984 la correspon del trattamento straordinario di integrazione salariale, dis in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Iniziativ Basento, in Pomarico (Matera), è prolungata al 31 dicembre
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazio cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 sto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizz provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integra salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 26 novembre 1984 la correspon del trattamento straordinario di integrazione salariale, dis in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Sapitalia, in nalda (Matera), è prolungata al 26 giugno 1983.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazio cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 sto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizz provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integra salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 26 novembre 1984 la correspon del trattamento straordinario di integrazione salariale, dis in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Fortuna di Arnad (Aosta), è prolungata al 28 ottobre 1984.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazio cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 sto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizz provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integra salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 26 novembre 1984 la correspon del trattamento straordinario di integrazione salariale, dis in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Chatillon sede e stabilimento in Chatillon (Aosta), è prolungata al cembre 1984.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazio cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 sto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizz provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integra salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 26 novembre 1984 la correspon del trattamento straordinario di integrazione salariale, dis in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Tecnom Arnad (Aosta), è prolungata al 23 settembre 1984.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazio cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 sto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizz provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integra salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 26 novembre 1984 la correspon del trattamento straordinario di integrazione salariale, dis in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Dufour (in dazione), in Genova, è prolungata al 25 novembre 1984.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazio cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 sto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizz provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integra salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 26 novembre 1984 la correspon del trattamento straordinario di integrazione salariale, dis in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Cantieri r di Chiavari, con sede in Milano e stabilimento in Chiavari nova), è prolungata al 30 settembre 1984.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazio cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 sto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizz provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integra salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 26 novembre 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Eltin e della S.a.s. Eltin (per fallimento), con sede in Genova e cantieri in Genova, Roma, Venezia, Taranto, Torino, Alessandria, Milano, Novara, Potenza, Catania, Catanzaro, Reggio Calabria, Ancona, Cagliari e La Spezia, è prolungata al 21 ottobre 1984.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 26 novembre 1984 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. S. Bocciardo & C., con sede e stabilimento in Genova, è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 5 settembre 1983 al 4 marzo 1984.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 26 novembre 1984 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.n.c. F.lli Mordente, con sede e stabilimento in Piano di Valeriano Vezzano Ligure (La Spezia), unità produttiva in La Spezia, è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 6 febbraio 1984 al 5 agosto 1984.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 26 novembre 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Metalteco di S. Stefano Magra (La Spezia), è prolungata al 1° luglio 1984.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 26 novembre 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Navalcavi, con sede legale in Latina e stabilimento in Genova, è prolungata al 9 settembre 1984.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Con decreto ministeriale 26 novembre 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.n.c. Fratelli Grandis, in Albisola Superiore (Savona), è prolungata al 30 settembre 1984.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 26 novembre 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dall'unità locale di Foggia della S.p.a. Indeni, è prolungata al 30 settembre 1984.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 26 novembre 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Calcestruzzi Italsud di Corato (Bari), è prolungata al 21 ottobre 1984.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 26 novembre 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Società generale delle conserve alimentari Cirio, con sede legale in S. Giovanni a Teduccio (Napoli) e stabilimento a Vieste (Foggia), è prolungata al 14 ottobre 1984.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 26 novembre 1984 in favore dei lavoratori dipendenti dalla Covi confezioni di Locorotondo (Bari), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 9 aprile 1984 al 7 ottobre 1984.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Con decreto ministeriale 26 novembre 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Zootecnica lucana, in liquidazione, di Potenza, è prolungata all'8 aprile 1984.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 26 novembre 1984 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Metaltecnica sud di Policoro (Matera), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 5 marzo 1983 al 4 settembre 1983.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Con decreto ministeriale 26 novembre 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Padula Giacinto e Figli di Matera, è prolungata al 7 ottobre 1984.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 26 novembre 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Nuove iniziative per lo sviluppo industriale Venosa, in Venosa (Pistoia), è prolungata al 30 dicembre 1984.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 26 novembre 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta F.lli Andrisani di Matera, è prolungata al 30 ottobre 1983.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 26 novembre 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Liquichimica meridionale, in Tito (Potenza), è prolungata al 3 novembre 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 26 novembre 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Siel, in Lagonegro (Potenza), è prolungata al 29 luglio 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 27 novembre 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Machind, in amministrazione controllata, con sede in Milano e stabilimento in Pontecurone (Alessandria), è prolungata al 4 dicembre 1983.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 27 novembre 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. N.C.S. - Numerical Control Service, con sede legale in Novara, stabilimento e sede amministrativa in Cavaglià, è prolungata all'8 aprile 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 27 novembre 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Irel - Industrie radio elettriche liguri di Genova, è prolungata al 30 settembre 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 27 novembre 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Mineraria e metallurgica di Pertusola, con sede in Roma e stabilimento in Lerici (La Spezia), è prolungata al 4 novembre 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 27 novembre 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Edil sud di Pisticci Scalo (Matera), è prolungata al 26 maggio 1983.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 27 novembre 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Tecnomec di Arnad (Aosta), è prolungata al 23 dicembre 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 27 novembre 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Cantieri navali di Chiavari, con sede in Milano e stabilimento in Chiavari (Genova), è prolungata al 30 dicembre 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 27 novembre 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. S. Bocciardo & C., con sede e stabilimento in Genova, è prolungata al 3 giugno 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 27 novembre 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.n.c. F.lli Mordente, con sede e stabilimento in Piano di Valeriano Vezzano Ligure (La Spezia), e unità produttiva in La Spezia, è prolungata al 4 novembre 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 27 novembre 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Metalteco di S. Stefano Magra (La Spezia), è prolungata al 30 settembre 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 27 novembre 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla Covi confezioni di Locorotondo (Bari), è prolungata al 6 gennaio 1985.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Con decreto ministeriale 27 novembre 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Zootecnica lucana, in liquidazione, di Potenza, è prolungata all'8 luglio 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 27 novembre 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Metaltecnica sud di Policoro (Matera), è prolungata al 4 dicembre 1983.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Con decreto ministeriale 27 novembre 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta F.lli Andrisani di Matera, è prolungata al 29 gennaio 1984.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 27 novembre 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Metaltecnica sud, in Policoro (Matera), è prolungata al 4 dicembre 1983.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Con decreto ministeriale 28 novembre 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Machind, in amministrazione controllata, con sede in Milano e stabilimento in Pontecurone (Alessandria), è prolungata al 4 marzo 1984.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 28 novembre 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. S. Bocciardo & C., con sede e stabilimento in Genova, è prolungata al 2 settembre 1984.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 28 novembre 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Lanerossi confezioni, con sede in Orvieto e stabilimento in Matelica (Macerata), è prolungata al 24 giugno 1984.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 28 novembre 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.a.s. Ipam di Salvadori Livio & C. di Majano (Udine), è prolungata al 15 agosto 1984.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 28 novembre 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Mobilificio Princic di Cormons (Gorizia), è prolungata al 25 novembre 1984.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 28 novembre 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Stabilimenti meccanici V.M., con sede in Trieste e stabilimento in Cento (Ferrara) e Trieste, è prolungata al 30 dicembre 1984.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 28 novembre 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Enotria di Augusta (Siracusa), è prolungata al 13 novembre 1983.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 28 novembre 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Anic, stabilimento di Ragusa, è prolungata all'8 luglio 1984.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Con decreto ministeriale 28 novembre 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. R.D.B. Latersiciliana, stabilimento di Sciacca, è prolungata all'11 settembre 1983.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Con decreto ministeriale 29 novembre 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.a.s. Ipam di Salvadori Livio & C. di Majano (Udine), è prolungata al 15 novembre 1984.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 30 novembre 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.a.s. Ipam di Salvadori Livio & C. di Majano (Udine), è prolungata al 30 dicembre 1984.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

(54)

Provvedimenti concernenti il trattamento speciale di disoccupazione

Con decreto ministeriale 10 dicembre 1984 la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione in favore dei lavoratori licenziati per cessazione di attività o riduzione di personale di aziende industriali del settore della pastificazione operanti nella regione Campania è prolungata per un ulteriore trimestre.

Con decreto ministeriale 24 dicembre 1984 la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione in favore dei lavoratori licenziati a decorrere dal 16 dicembre 1983 per cessazione di attività o riduzione di personale della ditta Claubert di Grumo Nevano (Napoli) è prolungata fino al 18 dicembre 1984.

(139)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 5

Corso dei cambi dell'8 gennaio 1985 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA .	1929,500	1929,500	1929,60	1929,500	1929,50	192 ,50	1929,500	1929,500	1929,500	—
Marco germanico .	614,150	614,150	615 —	614,150	614,45	614,32	614,500	614,150	614,150	—
Franco francese	200,620	200,620	200,80	200,620	200,70	200,63	200,650	200,620	200,620	—
Fiorino olandese	543,690	543,690	544,30	543,690	544,25	543,68	543,680	543,690	543,690	—
Franco belga .	30,664	30,664	30,67	30,664	30,68	30,66	30,659	30,664	30,664	—
Lira sterlina .	2228,200	2228,200	2231 —	2228,200	2230 —	2228,47	2228,750	2228,200	2228,200	—
Lira irlandese	1918,750	1918,750	1920 —	1918,750	1919 —	1917,37	1918 —	1918,750	1918,750	—
Corona danese .	171,880	171,880	172,15	171,880	172,15	171,92	171,970	171,880	171,880	—
Dracma .	15,020	15,020	15,05	15,020	—	—	15,030	15,020	15,020	—
E.C.U. .	1369,400	1369,400	1371,50	1369,400	1370 —	1369,35	1369,300	1369,400	1369,400	—
Dollaro canadese .	1463 —	1463 —	1460 —	1463 —	1463 —	1463,05	1463,100	1463 —	1463 —	—
Yen giapponese .	7,608	7,608	7,61	7,608	7,60	7,60	7,610	7,608	7,608	—
Franco svizzero .	735,220	735,220	735,50	735,220	735,50	735,11	735 —	735,220	735,220	—
Scellino austriaco .	87,470	87,470	87,53	87,470	87,50	87,47	87,480	87,470	87,470	—
Corona norvegese .	212,210	212,210	212,25	212,210	212,30	212,23	212,250	212,210	212,210	—
Corona svedese .	214,370	214,370	214,60	214,370	214,50	214,43	214,500	214,370	214,370	—
FIM	293,800	293,800	294 —	293,800	293,85	293,77	293,750	293,800	293,800	—
Escudo portoghese	11,380	11,380	11,40	11,380	11,38	11,38	11,380	11,380	11,380	—
Peseta spagnola .	11,140	11,140	11,16	11,1 0	11,14	11,13	11,139	11,140	11,140	—

Media dei titoli dell'8 gennaio 1985

Titolo	Corso
Rendita 5% 1935 .	61,075
Redimibile 6% (Edilizia scolastica) 1970-85 .	94,075
» 6% » » 1971-86 .	89,250
» 6% » » 1972-87 .	92 —
» 9% » » 1975-90 .	89 —
» 9% » » 1976-91 .	86,500
» 10% » » 1977-92 .	92 —
» 12% (Beni Esteri 1980)	90,750
» 10% Cassa DD.PP. sez. A Cr. C.P. 97 .	82,550
Certificati di credito del Tesoro 1975-85 10% .	94,100
» » » 1-4-1981/86 16% .	101,500
» » » 1-6-1981/86 16% .	106,250
» » » TR 2,5% 1983/93 .	88 —
» » » Ind. ENI 1- 8-1988 .	102 —
» » » » EFIM 1- 8-1988	100,750
» » » » 1- 2-1983/85 .	100,075
» » » » 1- 3-1983/85 .	100,150
» » » » 1- 4-1983/85 .	100,450
» » » » 1- 5-1983/85 .	100,950
» » » » 1- 6-1983/85 .	101,750
» » » » 1- 1-1982/86 .	102,800
» » » » 1- 3-1982/86 .	103,150
» » » » 1- 5-1982/86 .	103,650
» » » » 1- 6-1982/86 .	103,550
» » » » 1- 7-1982/86 .	103,350
» » » » 1- 8-1982/86 .	102,850
» » » » 1- 9-1982/86 .	102,250
» » » » 1-10-1982/86 .	102,250
» » » » 1-11-1982/86 .	103,050
» » » » 1-12-1982/86 .	103,575
» » » » 1- 7-1983/86 .	101,750
» » » » 1- 8-1983/86 .	101,300
» » » » 1- 9-1983/86 .	101,300
» » » » 1-10-1983/86 .	101,700
» » » » 1- 1-1983/87 .	103,950
» » » » 1- 2-1983/87 .	103,250

Titolo	Corso
Certificati di credito del Tesoro Ind. 1- 3-1983/87 .	103 —
» » » » 1- 4-1983/87 .	102,950
» » » » 1- 5-1983/87 .	103,250
» » » » 1- 6-1983/87 .	103,400
» » » » 1-11-1983/87 .	102,100
» » » » 1-12-1983/87 .	102,050
» » » » 1- 7-1983/88 .	103 —
» » » » 1- 8-1983/88 .	102,625
» » » » 1- 9-1983/88 .	102,575
» » » » 1-10-1983/88 .	102,600
» » » » 1-11-1983/88 .	103,250
» » » » 1- 1-1984/88 .	102,700
» » » » 1- 2-1984/88 .	101,900
» » » » 1- 3-1984/88 .	101,350
» » » » 1- 4-1984/88 .	101,650
» » » » 1- 5-1984/88 .	101,625
» » » » 1- 6-1984/88 .	102,500
» » » » 1-11-1983/90 .	103,250
» » » » 1-12-1983/90 .	103,400
» » » » 1- 1-1984/91 .	103,650
» » » » 1- 2-1984/91 .	102,950
» » » » 1- 3-1984/91 .	102,100
» » » » 1- 4-1984/91 .	101,900
» » » » 1- 5-1984/91 .	102,300
» » » » 1- 6-1984/91 .	102,550
Buoni Tesoro Pol. 17 % 1- 5-1985 .	100,500
» » » 17 % 1- 7-1985 .	102,015
» » » 17 % 1-10-1985 .	102,350
» » » 16 % 1- 1-1986 .	102,800
» » » 14 % 1- 4-1986 .	100,850
» » » 13,50 % 1- 7-1986 .	100,425
» » Nov. 12 % 1-10-1987 .	97,625
Certificati credito Tesoro E.C.U. 22- 2-1982/89 14 %	111,650
» » » » 22-11-1982/89 13 %	111,050
» » » » 1983/90 11,50 %	105,575

Il contabile del portafoglio dello Stato: MAROLDA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi dell'8 gennaio 1985

Valuta	Cambio
Dollaro USA .	1929,500
Marco germanico .	614,325
Franco francese	200,635
Fiorino olandese	543,685
Franco belga .	30,661
Lira sterlina .	2228,475
Lira irlandese	1918,375
Corona danese	171,925
Dracma	15,025
E.C.U.	1369,350
Dollaro canadese . . .	1463,050
Yen giapponese .	7,609
Franco svizzero .	735,110
Scellino austriaco .	87,475
Corona norvegese . . .	212,230
Corona svedese	214,435
FIM . . .	293,775
Escudo portoghese	11,380
Peseta spagnola .	11,139

Avviso di rettifica: Nei cambi medi relativi al giorno 31 dicembre 1984, pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* n. 5 del 7 gennaio 1985, deve essere apportata la seguente rettifica: Franco belga da *30,765* a *30,675*.

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 6

Corso dei cambi del 9 gennaio 1985 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	1946,750	1946,750	1946,90	1946,750	—	1946,75	1946,750	1946,750	1946,750	—
Marco germanico .	614,140	614,140	615,50	614,140	—	614,22	614,300	614,140	614,140	—
Franco francese	200,610	200,610	200,48	200,610	—	200,64	200,680	200,610	200,610	—
Fiorino olandese	543,990	543,990	544,20	543,990	—	544,04	544,100	543,990	543,990	—
Franco belga .	30,684	30,684	30,65	30,684	—	30,68	30,680	30,684	30,684	—
Lira sterlina .	2219 —	2219 —	2223 —	2219 —	—	2219,40	2219,800	2219 —	2219 —	—
Lira irlandese	1918,250	1918,250	1922 —	1918,250	—	1919 —	1919,750	1918,250	1918,250	—
Corona danese .	171,590	171,590	171,80	171,590	—	171,59	171,590	171,590	171,590	—
Dracma .	15,090	15,090	15,10	15,090	—	15,10	15,090	15,090	15,090	—
E.C.U. .	1367,500	1367,500	1370,50	1367,500	—	1367,95	1368,400	1367,500	1367,500	—
Dollaro canadese .	1472 —	1472 —	1474 —	1472 —	—	1472,10	1472,200	1472 —	1472 —	—
Yen giapponese .	7,631	7,631	7,63	7,631	—	7,73	7,631	7,631	7,631	—
Franco svizzero .	734,110	734,110	734 —	734,110	—	733,95	733,800	734,110	734,110	—
Scellino austriaco .	87,460	87,460	87,50	87,460	—	87,46	87,460	87,460	87,460	—
Corona norvegese .	212,480	212,480	212,50	212,480	—	212,48	212,480	212,480	212,480	—
Corona svedese .	214,980	214,980	214,95	214,980	—	214,99	215 —	214,980	214,980	—
FIM	293,910	293,910	294,50	293,910	—	294 —	294,100	293,910	293,910	—
Escudo portoghese	11,380	11,380	11,40	11,380	—	11,38	11,390	11,380	11,380	—
Peseta spagnola .	11,113	11,113	11,13	11,113	—	11,10	11,120	11,113	11,113	—

Media dei titoli del 9 gennaio 1985

Titolo	Media
Rendita 5 % 1935	61,0750
Redimibile 6 % (Edilizia scolastica) 1970-85 .	94,075
» 6 % » » 1971-86 .	90,125
» 6 % » » 1972-87 .	92 —
» 9 % » » 1975-90 .	96 —
» 9 % » » 1976-91 .	86,750
» 10 % » » 1977-92 .	92 —
» 12 % (Beni Esteri 1980)	96,500
» 10 % Cassa DD.PP. sez. A Cr. C.P. 97 .	91 —
Certificati di credito del Tesoro 1975-85 10% .	94,250
» » » 1-4-1981/86 16 % .	101,400
» » » 1-6-1981/86 16 % .	106,250
» » » TR 2,5% 1983/93 .	88,300
» » » Ind. ENI 1- 8-1988 .	102 —
» » » » EFIM 1- 8-1988	101,050
» » » » 1- 2-1983/85 .	100,050
» » » » 1- 3-1983/85 .	100,150
» » » » 1- 4-1983/85 .	100,300
» » » » 1- 5-1983/85 .	100,675
» » » » 1- 6-1983/85 .	101,700
» » » » 1- 1-1982/86 .	102,775
» » » » 1- 3-1982/86 .	102,900
» » » » 1- 5-1982/86 .	103,550
» » » » 1- 6-1982/86 .	103,850
» » » » 1- 7-1982/86 .	103,450
» » » » 1- 8-1982/86 .	102,750
» » » » 1- 9-1982/86 .	102,300
» » » » 1-10-1982/86 .	102,75
» » » » 1-11-1982/86 .	102,900
» » » » 1-12-1982/86 .	103,250
» » » » 1- 7-1983/86 .	102,050
» » » » 1- 8-1983/86 .	101,500
» » » » 1- 9-1983/86 .	101,500
» » » » 1-10-1983/86 .	101,800
» » » » 1- 1-1983/87 .	103,850
» » » » 1- 2-1983/87 .	103,425
Certificati di credito del Tesoro Ind. 1- 3-1983/87 .	103,200
» » » » 1- 4-1983/87 .	103,100
» » » » 1- 5-1983/87 .	103,200
» » » » 1- 6-1983/87 .	103,375
» » » » 1-11-1983/87 .	101,800
» » » » 1-12-1983/87 .	102,150
» » » » 1- 7-1983/88 .	103,125
» » » » 1- 8-1983/88 .	102,700
» » » » 1- 9-1983/88 .	102,700
» » » » 1-10-1983/88 .	102,900
» » » » 1-11-1983/88 .	103,450
» » » » 1- 1-1984/88 .	102,950
» » » » 1- 2-1984/88 .	102,150
» » » » 1- 3-1984/88 .	102,200
» » » » 1- 4-1984/88 .	101,350
» » » » 1- 5-1984/88 .	101,950
» » » » 1- 6-1984/88 .	102,150
» » » » 1-11-1983/90 .	103,450
» » » » 1-12-1983/90 .	104 —
» » » » 1- 1-1984/91 .	103,650
» » » » 1- 2-1984/91 .	103,150
» » » » 1- 3-1984/91 .	102,100
» » » » 1- 4-1984/91 .	101,525
» » » » 1- 5-1984/91 .	102,250
» » » » 1- 6-1984/91 .	102,550
Buoni Tesoro Pol. 17 % 1- 5-1985 .	100,950
» » » 17 % 1- 7-1985 .	101,775
» » » 17 % 1-10-1985 .	102,275
» » » 16 % 1- 1-1986 .	102,275
» » » 14 % 1- 4-1986 .	101,550
» » » 13,50 % 1- 7-1986 .	100,900
» » Nov. 12 % 1-10-1987 .	98,200
Certificati credito Tesoro E.C.U. 22- 2-1982/89 14 %	111,350
» » » » 22-11-1982/89 13 %	100 —
» » » » 1983/90 11,50 %	105,650

Il contabile del portafoglio dello Stato: MAROLDA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 9 gennaio 1985

Valuta	Cambio
Dollaro USA .	1946,750
Marco germanico . .	614,220
Franco francese	200,645
Fiorino olandese	544,045
Franco belga .	30,682
Lira sterlina .	2219,400
Lira irlandese	1919 —
Corona danese . .	171,590
Dracma .	15,090
E.C.U. .	1367,950
Dollaro canadese .	1472,100
Yen giapponese .	7,631
Franco svizzero	733,955
Scellino austriaco .	87,460
Corona norvegese .	212,480
Corona svedese .	214,990
FIM .	294,005
Escudo portoghese	11,385
Peseta spagnola .	11,116

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 7

Corso dei cambi del 10 gennaio 1985 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA .	1938,800	1938,800	1938,90	1938,800	—	—	1938 —	1938,800	1938,800	1938,80
Marco germanico .	615,260	615,260	615,45	615,260	—	—	615,200	615,260	615,260	615,26
Franco francese	200,750	200,750	200,90	200,750	—	—	200,840	200,750	200,750	200,75
Fiorino olandese .	544,640	544,640	544,70	544,640	—	—	544,550	544,640	544,640	544,64
Franco belga . .	30,717	30,717	30,70	30,717	—	—	30,719	30,717	30,717	30,71
Lira sterlina .	2202,300	2202,300	2201,25	2202,300	—	—	2203,500	2202,300	2202,300	2202,30
Lira irlandese	1918,250	1918,250	1923 —	1918,250	—	—	1920 —	1918,250	1918,250	—
Corona danese .	171,610	171,610	171,50	171,610	—	—	171,470	171,610	171,610	171,61
Dracma .	15,100	15,100	15,10	15,100	—	—	15,075	15,100	15,100	—
E.C.U. .	1369 —	1369 —	1366,10	1369 —	—	—	1368,500	1369 —	1369 —	1369 —
Dollaro canadese .	1470 —	1470 —	1468 —	1470 —	—	—	1469,100	1470 —	1470 —	1470 —
Yen giapponese .	7,635	7,635	7,63	7,635	—	—	7,635	7,635	7,635	7,63
Franco svizzero .	733,080	733,080	733 —	733,080	—	—	733 —	733,080	733,080	733,08
Scellino austriaco .	87,585	87,585	87,53	87,585	—	—	87,580	87,585	87,585	87,58
Corona norvegese .	212,400	212,400	212,50	212,400	—	—	212,540	212,400	212,400	212,40
Corona svedese .	214,700	214,700	214,60	214,700	—	—	214,770	214,700	214,700	214,70
FIM	293,930	293,930	293,75	293,930	—	—	293,480	293,930	293,930	—
Escudo portoghese	11,370	11,370	11,40	11,370	—	—	11,350	11,370	11,370	11,37
Peseta spagnola .	11,139	11,139	11,13	11,139	—	—	11,138	11,139	11,139	11,13

Media dei titoli del 10 gennaio 1985

Titolo	Media
Rendita 5% 1935 . .	61,075
Redimibile 6% (Edilizia scolastica) 1970-85 .	91,075
» 6% » » 1971-86 .	90,125
» 6% » » 1972-87 .	92 —
» 9% » » 1975-90 .	91 —
» 9% » » 1976-91 .	86,750
» 10% » » 1977-92 .	92 —
» 12% (Beni Esteri 1980)	96,500
» 10% Cassa DD.PP. sez. A Cr. C.P. 97 .	91 —
Certificati di credito del Tesoro 1975-85 10% .	91,250
» » » 1-4-1981/86 16% .	101,100
» » » 1-6-1981/86 16% .	106,250
» » » TR 2,5% 1983/93 .	88,300
» » » Ind. ENI 1- 8-1988 .	102 —
» » » » EFIM 1- 8-1988	101,050
» » » » 1- 2-1983/85 .	100,050
» » » » 1- 3-1983/85 .	100,100
» » » » 1- 4-1983/85 .	100,150
» » » » 1- 5-1983/85 .	100,700
» » » » 1- 6-1983/85 .	101,575
» » » » 1- 1-1982/86 .	102,750
» » » » 1- 3-1982/86 .	102,550
» » » » 1- 5-1982/86 .	103,600
» » » » 1- 6-1982/86 .	104,250
» » » » 1- 7-1982/86 .	103,350
» » » » 1- 8-1982/86 .	102,750
» » » » 1- 9-1982/86 .	102,500
» » » » 1-10-1982/86 .	102,875
» » » » 1-11-1982/86 .	103,400
» » » » 1-12-1982/86 .	103,250
» » » » 1- 7-1983/86 .	101,950
» » » » 1- 8-1983/86 .	101,750
» » » » 1- 9-1983/86 .	101,850
» » » » 1-10-1983/86 .	102,400
» » » » 1- 1-1983/87 .	103,700
» » » » 1- 2-1983/87 .	103,850
Certificati di credito del Tesoro Ind. 1- 3-1983/87 . .	103,375
» » » » 1- 4-1983/87 . .	103,100
» » » » 1- 5-1983/87 . .	103,400
» » » » 1- 6-1983/87 . .	103,925
» » » » 1-11-1983/87 . .	102 —
» » » » 1-12-1983/87 . .	102,450
» » » » 1- 7-1983/88 . .	103,075
» » » » 1- 8-1983/88 . .	102,850
» » » » 1- 9-1983/88 . .	102,700
» » » » 1-10-1983/88 . .	103,050
» » » » 1-11-1983/88 . .	104 —
» » » » 1- 1-1984/88 . .	103,600
» » » » 1- 2-1984/88 . .	102,575
» » » » 1- 3-1984/88 . .	101,225
» » » » 1- 4-1984/88 . .	100,975
» » » » 1- 5-1984/88 . .	101,875
» » » » 1- 6-1984/88 . .	102,250
» » » » 1-11-1983/90 . .	104 —
» » » » 1-12-1983/90 . .	104,250
» » » » 1- 1-1984/91 . .	103,950
» » » » 1- 2-1984/91 . .	103,300
» » » » 1- 3-1984/91 . .	102,250
» » » » 1- 4-1984/91 . .	102,125
» » » » 1- 5-1984/91 . .	102,500
» » » » 1- 6-1984/91 . .	102,250
Buoni Tesoro Pol. 17 % 1- 5-1985	101 —
» » » 17 % 1- 7-1985	101,950
» » » 17 % 1-10-1985	102,075
» » » 16 % 1- 1-1986	102,550
» » » 14 % 1- 4-1986	101,300
» » » 13,50 % 1- 7-1986	101,075
» » Nov. 12 % 1-10-1987	98,550
Certificati credito Tesoro E.C.U. 22- 2-1982/89 14%	111,500
» » » » 22-11-1982/89 13%	108,750
» » » » 1983/90 11,50%	105,850

Il contabile del portafoglio dello Stato: MAROLDA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 10 gennaio 1985

Valuta	Cambio
Dollaro USA .	1938,400
Marco germanico .	615,230
Franco francese	200,795
Fiorino olandese .	544,595
Franco belga .	30,718
Lira sterlina .	2202,900
Lira irlandese .	1919,125
Corona danese .	171,540
Dracma .	15,087
E.C.U .	1368,750
Dollaro canadese .	1469,550
Yen giapponese .	7,635
Franco svizzero .	733,040
Scellino austriaco .	87,582
Corona norvegese	212,470
Corona svedese .	214,735
FIM	293,705
Escudo portoghese	11,360
Peseta spagnola .	11,138

MINISTERO DELLA SANITÀ

Elenco n. 250 delle revoche in seguito a rinuncia, di registrazione di specialità medicinali nazionali ed estere disposte con decreto ministeriale 10 dicembre 1984, n. 7012/R

	SPECIALITA' MEDICINALE Serie, categorie e confezioni	Numero di registrazione	Data di registrazione	DITTA E SEDE
1	*Emazian*			Bioindustria farmaceutici S.p.a., cod. fiscale 00885470062, sede e domicilio fiscale in Novi Ligure (Alessandria), via De Ambrosiis, 2
	sciroppo g 100	79	20-10-1943	
	10 fiale 1 ml	79/A	20-10-1943	
	5 fiale 2 ml	79/A-1	20-10-1943	
2	*Emazian* B/12			Id.
	5 fiale 1 ml.	79/C-1	21- 5-1959	
	5 fiale 4 ml	79/C-2	21- 5-1959	
3	*Sasperin*			Aicardi Wassermann S.r.l., codice fiscale 00878760370, sede e domicilio fiscale in Bologna, via del Faggiolo, 42
	2 flaconi + 2 fiale solv. g 1	22762	12-10-1976 19-11-1982	
	4 flaconi + 4 fiale solv. g 1	22762	12-10-1976 19-11-1982	
	6 flaconi + 6 fiale solv. 1 g	22762	12-10-1976 19-11-1982	
	2 flaconi + 2 fiale solv. 500 mg	22762/1	12-10-1976 19-11-1982	
	4 flaconi + 4 fiale solv. 500 mg	22762/1	12-10-1976 19-11-1982	
	6 flaconi + 6 fiale solv. 500 mg	22762/1	12-10-1976 19-11-1982	
	2 flaconi + 2 fiale solv. 250 mg	22762/2	12-10-1976 19-11-1982	
	4 flaconi + 4 fiale solv. 250 mg	22762/2	12-10-1976 19-11-1982	
	6 flaconi + 6 fiale solv. 250 mg	22762/2	12-10-1976 19-11-1982	
4	*Epacortex* « 100 »			Alfa farmaceutici S.p.a., cod. fisc. 00556960375, sede e domicilio fiscale in Bologna, via Ragazzi del 99
	10 fiale × 2 ml	13936/2	5- 7-1979	
5	*Sulfagil* (ora *Alsogil*)			Also laboratori del Dr. P. Sorbini e C. S.a.s., cod. fisc. 007167200156, sede e domicilio fiscale in Zelbio (Como), località Pian del Tivano
	6 supposte	16765	29- 4-1960	
	6 supposte pediatriche	16765/1	29- 4-1960	
	12 supposte pediatriche	16765/1	22-10-1958	
6	*Vaccino poliomielitico Berna*			Istituto sieroterapico e vaccinogeno Berna, di Berna in Svizzera, rappresentata in Italia dall'Istituto sieroterapico Berna S.r.l., codice fisc. 00190430132, sede e domicilio fiscale in Como, via Bellinzona, 39
	1 fiala da 1 cc	14423	29- 7-1975	
7	*Trofoxim cortex* 50 *fiale liofilizzate*			Crinos, industria farmacobiologico S.p.a., codice fisc. 01192270138, sede e domicilio fiscale in Villaguardia (Como), piazza XX Settembre n. 2
	6 fiale da 50 UCD + 6 fiale solv. 2 ml . .	23117	29- 4-1960	
	10 fiale da 50 UCD + 10 fiale solv. 2 ml . .	23117	29- 7-1975	
8	*Cefalogen*			Hammer Pharma S.r.l., cod. fisc. 0043200339, sede e domicilio fiscale in Grandate (Como), via Vetreria, 1 (già della ditta Montefarmaco S.p.a., cod. fisc. 00742960156, in Milano, via Ludovico Ariosto n. 26, e domicilio fiscale in Pero (Milano), via G. Galilei, 7
	20 confetti	22184	1- 3-1971 7- 6-1974 31- 9-1976 26- 1-1978 19- 5-1983	
	60 confetti	22184	1- 3-1971 7- 6-1974 31- 9-1976 26- 1-1978 19- 5-1983	

Numero d'ordine	SPECIALITA' MEDICINALE Serie, categorie e confezioni	Numero di registrazione	Data di registrazione	DITTA E SEDE
9	*Evident*			F.I.R.M.A. S.p.a. - Fabbrica italiana ritrovati medicinali affini, cod. fisc. 00394440481, sede e domicilio fiscale in Firenze, via di Scandicci, 37
	5 fiale liofilizzate 20 mg + fiale solv. 3 ml	22427	14- 2-1972	
10	*Glicocinnamina*			Lab. chimico farm. A. Menarini S.a.s., cod. fisc. 00395270481, sede e domicilio fiscale in Firenze, via Sette Santi, 3
	6 supposte adulti	1863/A	30- 6-1953 2- 6-1979	
	6 supposte bambini	1863/A.1	31- 8-1956 2- 6-1979	
11	*Menalgon*			Id.
	3 fiale liof. + 3 fiale solv.	15987	15- 9-1961 18- 7-1962 5- 4-1977	
	5 fiale liof. + 5 fiale solv.	15987	15- 9-1961 18- 7-1962 5- 4-1977	
12	*Menalgon* B6			Id.
	20 confetti	15987/A	31-10-1972 19- 4-1979	
13	*Apiocolina*			Bruschettini S.r.l., cod. fisc. 00265870105, sede e domicilio fiscale in Genova, via Isonzo n. 6
	tubo pomata g 40	351	15- 3-1979	
14	*Emonucleosina cortex*			Vecchi e C. Piam S.a.s. cod. fisc. 00244540100, sede e domicilio fiscale in Genova, via Padre Semeria, 5
	5 fiale liof. + 5 solv.	23010	31-12-1973 5- 2-1983	
	6 fiale liof. + 6 fiale solv.	23010	31-12-1973 5- 2-1983	
15	*Emonucleosina cortex forte*			Id.
	3 fiale liof. + 3 fiale solv.	23010/1	23-11-1977	
	5 fiale liof. + 5 fiale solv.	23010/1	23-11-1977	
	6 fiale liof. + 6 fiale solv.	23010/1	23-11-1977	
16	*Emonucleosina cortex* 200			Id.
	6 fiale liof. + 6 fiale solv.	23010/2	6- 6-1981	
17	*Citicortex* 100			Laboratorio farmaceutico CT S.r.l., cod. fiscale 00071020085, sede e domicilio fiscale in San Remo (Imperia)
	5 fiale liof. + 5 fiale solv.	22081	31-10-1980	
	10 fiale liof. + 10 fiale solv.	22081	31-10-1980	
18	*Citidol*			Id.
	20 compresse 125 mg	24766	21- 7-1982	
	30 compresse 125 mg	24766	21- 7-1982	
	20 compresse 250 mg	24766/1	21- 7-1982	
	20 compresse 375 mg	24766/2	21- 7-1982	
19	*Flukol* (ora *Gerolin*)			Id.
	3 fiale 250 mg 2 ml	25396	1- 8-1984	
	5 fiale 500 mg 4 ml	25396/1	1- 8-1984	
20	*Tebonin*			Also laboratorio dott. P. Sorbini e C. S.a.s., cod. fisc. 00716720156, sede e domicilio fiscale in Zelbio (Como), località Pian del Tivano, già della ditta Willmar Schwabe G.m.b.H. di Karlsruhe (Germania occidentale), rappresentata in Italia dalla ditta Also laboratorio dott. P. Sorbini e C. di Milano
	60 confetti	21628/A	30-10-1969	
	gocce uso orale, flacone 30 ml	21628/B	30-10-1969	
	flacone 100 ml gocce uso orale	21628/B	30-10-1969	

	SPECIALITA' MEDICINALE Serie, categorie e confezioni	Numero di registrazione	Data di registrazione	DITTA E SEDE
1	*Tzalol*			Bayropharm italiana S.r.l., codice fiscale 00829950153, sede e domicilio fiscale in Milano, via dei Cignoli, 9
	2 fiale 25.000 UIC/5 ml	21716	1- 3-1971 30-12-1972 21- 9-1979	
	5 fiale 25.000 UIC/5 ml	21716	1- 3-1971 30-12-1972 21- 9-1979	
2	*Eno effervescente antiacido*			Beecham Italia S.p.a., cod. fisc. 00770540151, sede e domicilio fiscale in Milano, via Pirelli, 19
	1 bustina da g 5	17612	31- 3-1973	
	5 bustine da g 5	17612	31- 3-1973	
3	*Cebion*			Bracco industria chimica S.p.a., codice fiscale 00825120157, sede e domicilio fiscale in Milano, via E. Folli, 50
	tubo per 20 compresse 250 mg	3366/A-4	16- 1-1973 2-11-1974	
	tubo per 20 compresse 500 mg	3366/A-5	16- 1-1973 2-11-1974	
4	*Ascorbina forte*			Carlo Erba S.p.a., cod. fisc. 00775960156, sede e domicilio fiscale in Milano, via C. Imbonati, 24
	3 fiale da 5 cc mg 500	2952/1	17- 3-1959	
5	*Celestone colloidale*			Essex (Italia) S.p.a., cod. fisc. 00889060158, sede e domicilio fiscale in Milano, via Ripamonti, 89
	flacone 5 ml sol. gocce per uso oftalmico e otologico	19644/E	3- 5-1968	
6	*Uridinvit normale*			Gibipharma S.p.a., cod. fisc. 00780970158, sede e domicilio fiscale in Milano, via S. Sofia, 22
	5 fiale liof. + 5 fiale solv.	19683	24- 5-1962 20- 9-1962 20- 7-1964 29- 1-1966 27-11-1968	
7	*Uridinvit forte*			Id.
	3 fiale liof. + 3 fiale solv.	19683/1	24- 5-1962 20- 9-1962 20- 7-1964 29- 1-1966 27-11-1968	
8	*Cromex*			Istituto farmabiologico Giustini S.r.l., codice fiscale 04418120152, sede e domicilio fiscale in Milano, viale Vittorio Veneto, 22
	6 fiale liof. UCD 100 + 6 fiale solv. 2 ml . .	22854	20-12-1973 29- 7-1977 8- 8-1980	
	10 fiale liof. UCD 100 + 10 fiale solv. 2 ml	22854	20-12-1973 29- 7-1977 8- 8-1980	
9	*Rilance*			Istituto chemioterapico italiano S.p.a., codice fiscale 00813380151, sede e domicilio fiscale in Milano, via Crocefisso, 12
	20 flaconi sciroppo 12,5 ml con tappo conten.	15130/A	30-11-1959 21- 7-1961 25- 1-1979	
10	*Desaval neomicina*			Lusofarmaco S.p.a., cod. fisc. 00714810157, sede e domicilio fiscale in Milano, via Carnia, 26
	tubo pomata da g 15	21336/B	29-11-1969	
	tubo pomata da g 30	21336/B	1- 3-1971	
11	*Debizima*			Miba S.r.l., cod. fisc. 00777050154, sede e domicilio fiscale in Baranzate di Bollate (Milano), via Milano, 141/143
	10 compresse da 100 mg	22078/1	8- 2-1983	
	20 compresse 100 mg	22078/1	8- 2-1983	
	8 compresse 250 mg	22078/2	8- 2-1983	
	20 compresse 250 mg	22078/2	8- 2-1983	

Numero d'ordine	SPECIALITA' MEDICINALE Serie, categorie e confezioni	Numero di registrazione	Data di registrazione	DITTA E SEDE
32	*Sintoplus* (ora *Sintopen*)			Mitim S.r.l., cod. fisc. 07047730150, sede e domicilio fiscale in Monza (Milano), via Passerini, 2 (già della ditta Aesculapius, laboratorio chimico farmaceutico S.p.a., codice fisc. 00779280155, sede e domicilio fiscale in Vimodrone (Milano), strada Padana Superiore, 290)
	12 capsule 375 mg	23053/1	28- 2-1974	
	flacone g 9 di polvere per preparato estemporaneo di 12 ml gocce da mg 125/ml	23053/B	28- 2-1974	
	3 flaconi da mg 250 + 3 fiale solv. 2 ml iniettabile	23053/D	28- 2-1974	
	3 flaconi 500 mg + 3 fiale solv. 2 ml iniettabile	23053/D.1	28- 2-1974	
33	*Monofenil*			Panthox e Burck S.p.a., cod. fisc. 00714700150, sede e domicilio fiscale in Milano, via Bel-diletto, 1
	10 supposte	16311/A	23- 9-1968	
34	*Condrovis*			Parke Davis S.p.a., cod. fisc. 00781140157, sede e domicilio fiscale in Milano, corso Matteotti, 8
	10 bustine da g 7,5	13663/A	20-11-1971	
35	*Fabocolit*			Plough (Italia) S.p.a., cod. fisc. 04019790155, sede e domicilio fiscale in Milano, via dell'Orso 5 (già della ditta FA.BO. S.p.a., cod. fisc. 00282100379, in Bologna, via Borghetto, 3/B
	flacone sciroppo da g 225	19002	16- 1-1969	
36	*Undetin*			Recordati, industria chimica e farmaceutica S.p.a., cod. fisc. 00748210150, sede e domicilio fiscale in Milano, via Matteo Civitali, 1
	tubo g 25 pomata	3451	27-12-1973 13-12-1980	
	tubo 50 g pomata	3451	27-12-1973 13-12-1980	
37	*Syntocinon spray*			Sandoz S.a. di Basilea (Svizzera), rappresentata in Italia dalla ditta Sandoz S.p.a., codice fisc. 00750010159, sede e domicilio fiscale in Milano, via C. Arconati, 1
	flacone spray 5 cc	14684/A	21- 8-1961	
38	*Transpulmina pastiglie* (ora *Transpulmina balsamica*)			Sigurtà S.r.l., cod. fisc. 06507380159, sede e domicilio fiscale in Milano, viale Certosa n. 210
	30 pastiglie	3008/A	28- 2-1974 27- 5-1983	
39	*Mugopulmon* (ora *Broncovalda*)			Valda laboratorio farmac. S.p.a. (già della ditta Giovanardi S.n.c.) cod. fisc. 00778190157, in Milano, via Riva di Trento, 13
	10 supposte adulti	13754/C	18- 5-1981	
	10 supposte bambini	13754/C.1	18- 5-1981	
40	*Areoben*			Stholl farmac. S.p.a., cod. fisc. 01285680367, sede e domicilio fiscale in Modena, via Giardini, 1271
	10 supposte adulti	18670	20- 7-1961	
	10 supposte bambini	18670/1	20- 7-1961	
41	*Eupasal sodico*			Id.
	1 flacone per fleboclisi da ml 250	3018/D.1	19- 6-1969	
42	*Aminocomplesso B12* (ora *Aminovet 7%*)			Pierrel S.p.a., cod. fisc. 00294170634, sede e domicilio fiscale in Napoli, via Depretis, 88
	flacone 500 ml	21218	17- 2-1969 6- 4-1970	
43	*Rossomicina*			Pierrel S.p.a., cod. fisc. 00294170634, sede e domicilio fiscale in Napoli, via Depretis, 88 (già della ditta Pulitzer italiana S.p.a., codice fisc. 00425480589, sede e domicilio fiscale in Roma, via Tiburtina, 1002/1004)
	8 compresse 250 mg	21568/1	3- 5-1971	

Numero d'ordine	SPECIALITA' MEDICINALE Serie, categorie e confezioni	Numero di registrazione	Data di registrazione	DITTA E SEDE
44	*Broncofix*			Laboratorio farmaceutico S.I.T. - Specialità igienico terapeutiche S.p.a., codice fiscale 00834640187, sede e domicilio fiscale in Mede (Pavia), corso Cavour, 70, già della ditta Istituto scientifico delle Venezie VIS farmaceutici S.p.a., cod. fisc. 00208120287, sede e domicilio fiscale in Padova, viale dell'Industria, 54
	flacone g 125 sciroppo	19965	26- 4-1962	
45	*Biocortex* 100 *UCD*			Ausonia farmac. S.r.l., cod. fisc. 00422940585, sede e domicilio fiscale in Pomezia (Roma), via Laurentina, km 24,730
	6 fiale liof + 6 fiale solv. 3 ml	24380	4- 4-1981	
46	*Biocortex* 200 *UCD tipo forte*			Id.
	6 fiale liof + 6 fiale solv. 3 ml	24380/1	4- 4-1981	
47	*Filepar Cortex* 200			Id.
	6 flaconi 4 ml	22077	4-10-1980	
48	*Endoneutralio*			Lab. farmac. biologici Crosara S.p.a., codice fisc. 01103160584, sede e domicilio fiscale in Pomezia (Roma), via Campobello, 15
	scatola per 8 supposte tipo semplice	6123/D	10-10-1978	
	3 fiale da 50 mg	6123/F	10-10-1978	
	4 supposte 20 mg con cocarbossilasi	6123/C	10-10-1978	
	4 supposte 50 mg con cocarbossilasi	6123/C-1	10-10-1978	
49	*Anemipan* D12			Farmades S.p.a., cod. fisc. 00400380580, sede e domicilio fiscale in Roma, via Tor Cervara, 282
	150 g sciroppo	1460/A	10- 2-1976 30-12-1980	
	20 capsule	1460/B	10- 2-1976 30-12-1980	
	12 fiale 2 ml	1460/C	11- 4-1973 30-12-1980	
50	*Cinetic*			IRBI S.p.a., ind. farmaco biologica, cod. fisc. 00463740589, sede e domicilio fiscale in Pomezia (Roma), via Pontina, 28
	30 confetti 75 mg	5672/B.1	1- 6-1981 15- 6-1981	
	40 confetti 75 mg	5672/B.1	1- 6-1981 15- 6-1981	
51	*Citroplus*			Id.
	40 bustine 5 mg/5 g	22769/A	28-12-1982	
52	*Cromacort*			Medosan industrie chimiche riunite, cod. fiscale 00651240582, sede e domicilio fiscale in Albano Laziale (Roma), via di Cancelliera, 12
	10 fiale liof + 10 fiale solv. tipo 50 UCD	22221	21- 5-1973	
	6 fiale liof. + 6 fiale solv. tipo 200 UCD	22221/2	21- 5-1973 19- 5-1982	
53	*Summavit*			Mendelejeff S.r.l., cod. fisc. 00405660580, sede e domicilio fiscale in Roma, via Tiburtina n. 1496
	flacone gocce × 15 cc	9931/A	27- 7-1955	
54	*Fungilin*			Squibb S.p.a., cod. fisc. 00405630583, sede e domicilio fiscale in Roma, via Paolo di Dono, 73
	12 compresse 100 mg	22667/C	28- 4-1979	
	24 compresse 100 mg	22667/C	28- 4-1979	
	36 compresse 100 mg	22667/C	28- 4-1979	
55	*Kenacort -A*			Id.
	tubo per 20 g unguento	13972/A.2	7-10-1968	
56	*Mycostatin*			Id.
	crema vaginale g 20	10058/D	26- 3-1977	

Numero d'ordine	SPECIALITA' MEDICINALE Serie, categorie e confezioni	Numero di registrazione	Data di registrazione	DITTA E SEDE
57	*Chemiovis*			Vis farmaceutici, istituto scientifico delle Venezie S.p.a., cod. fisc. 00208120287, sede in Padova, viale dell'Industria, 54
	3 ovuli vaginali	13281/C	27-11-1957 15- 8-1968 28- 7-1983	
58	*Neo Epa* 2000			Id.
	6 fiale liof. + 6 fiale solv. 2,5 ml	22268/1	15-10-1971	
59	*Epartonno*			Neoterapici Benvegna S.r.l., codice fiscale 00123700825, sede e domicilio fiscale in Palermo, via Liborio Giuffrè n. 52/B
	1 flacone multidose 200 ml tipo normale	13201	20-12-1977	
	1 flac. 20 ml tipo forte	13201/1	20-12-1977	
	5 flac. per 4 ml tipo forte	13201/1	20-12-1977	
	1 flac. 20 ml tipo fortissimo	13201/2	20-12-1977	
	5 flac. 4 ml tipo fortissimo	13201/2	20-12-1977	
	10 flac. 4 ml tipo fortissimo	13201/2	20-12-1977	
60	*Bioepatina vit*			Laboratorio farmaceutico S.I.T. S.p.a. - Specialità igienico-terapeutiche, codice fiscale 00834640187, sede e domicilio fiscale in Mede (Pavia), via Cavour 70
	10 fiale per 1 ml	3150/A	14- 6 1978	
61	*Decavit*			Laboratorio farmaceutico S.I.T. S.p.a., - Specialità igienico-terapeutiche, codice fiscale 00834640187, sede e domicilio fiscale in Mede (Pavia), corso Cavour, 70 (già della ditta Istituto scientifico delle Venezie, VIS Farmaceutici S.p.a., cod. fisc. 00208120287, sede e domicilio fiscale in Padova, via dell'Industria, 54)
	1 flac. liof. + 1 flac. solvente 15 ml per prepar. estempor. soluzione gocce	8912/A	8-11-1954 7- 5-1962 15- 8-1968 5- 7-1969 22- 5-1970	
62	*Ulhys*			Farnex laboratori S.p.a., cod. fisc. 00358400331, sede e domicilio fiscale in Piacenza, via G. Morigi, 45
	30 compresse 200 mg	24612	28- 4-1982	
	10 fiale 2 ml/200 mg	24612/A	28- 4-1982	
63	*Zimena K*			Laboratorio Baldacci S.p.a., codice fiscale 00108790502, sede e domicilio fiscale in Pisa, via S. Michele degli Scalzi, 73
	5 supposte adulti	2207/B	13-10-1966	
	10 supposte adulti	2207/B	13-10-1966	
	5 supposte pediatriche	2207/B-1	13-10-1966	
	10 supposte pediatriche	2207/B-1	13-10-1966	
64	*Blascorid*			Laboratorio Guidotti S.p.a., codice fiscale 00678100504, sede e domicilio fiscale in Pisa, via Trieste, 40
	20 confetti	20950	25-11-1967	
	30 confetti	20950	25-11-1967	
65	*Liparoid*			Id.
	20 confetti	21868/1	7-11-1970	
66	*Tonogen Cortex* « 50 »			Istituto biologico chemioterapico ABC S.p.a., cod. fisc. 00470340019, sede e domicilio fiscale in Torino, via Crescentino, 25
	10 fiale liof. + 10 fiale solv.	22853	29- 7-1975 28- 4-1982	
67	*Ticalma*			Kelemata S.p.a., codice fiscale 00520140013, sede e domicilio fiscale in Torino, via G. Reiss Romoli, 10
	flac. elisir da g 210	8290/B	20-10-1955	
68	*Calciferolo A*, uso veterinario			Azienda farmac. italiana S.n.c., codice fiscale 00718850159, sede e domicilio fiscale in Sumirago (Varese), via A. De Gasperi, 47
	10 fiale da 5 ml	14630	10- 1-1959	
69	*Dibiotil* « 20 » *uso veterinario*			Id.
	1 flacone per 2.000.000 UI + fiala solv.	16093/2	5-12-1959	
70	*Sinergin uso veterinario*			Id.
	1 flacone polvere + 1 flacone diluente	18506	29- 3-1961	

Numero d'ordine	SPECIALITA' MEDICINALE Serie, categorie e confezioni	Numero di registrazione	Data di registrazione	DITTA E SEDE
71	*Neo cibalgina*			Ciba Geigy S.p.a., cod. fisc. 00826480154, sede e domicilio fiscale in Origgio (Varese), strada statale 233, km 20,50
	20 compresse	21332	11- 7-1969 11- 2-1978 27-12-1980	
72	*Formocillina al dequalinium*			Zyma S.p.a., cod. fisc. 00687350124, sede e domicilio fiscale in Saronno (Varese), corso Italia, 13
	10 compresse in blister	23843	27-12-1983	
73	*Vibi monico*			Laboratorio chimico biologico Jacopo Monico S.r.l., cod. fisc. 00228550273 sede e domicilio fiscale in Venezia-Mestre, via Orlanda, Ponte Pietra, 10
	3 fiale da 100 mg	3768/1	3- 8-1950	
74	*Nerial*			Simes S.p.a., cod. fisc. 00741600159, sede e domicilio fiscale in Vicenza, via della Chimica n. 9
	10 fiale da 2 ml	22318/B	20-11-1971	
75	*Calmante Fort*			Laboratorio farmaceutico Calmante Fort S.r.l., cod. fisc. 01235320155, sede e domicilio fiscale in Milano, via L. Canonica, 1
	4 compresse	9210/A	27-12-1967 6-10-1979 4- 2-1982	
	10 compresse	9210/A	27-12-1967 6-10-1979 4- 2-1982	
76	*Epatomaster Cortex (ora Master Cortex)*			Farmaceutici Coli S.r.l., cod. fisc. 00396790536, sede e domicilio fiscale in Roma, via G. Carini, 23
	3 fiale da UCD 100 per ml 3	22912/1	31-12-1973	
	5 fiale da UCD 100 per ml 3	22912/1	31-12-1973	
	10 fiale da UCD 100 per ml 3	22912/1	31-12-1973	
77	*Plexoton B12*			Id.
	5 flaconcini liof. + 5 fiale solv.	22315	5-10-1972	
	6 flaconcini liof. + 6 fiale solv.	22315	5-10-1972	

(7133)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Concorso speciale, per esami, a cinque posti di primo dirigente nel ruolo dei dirigenti delle cancellerie e segreterie giudiziarie e corso-concorso a cinque posti di primo dirigente nel medesimo ruolo, in relazione alle vacanze al 31 dicembre 1984.

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Visto il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, recante norme di esecuzione del testo unico citato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, concernente il riordinamento delle carriere degli impiegati civili dello Stato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, e successive modificazioni ed integrazioni, concernente la disciplina delle funzioni dirigenziali delle amministrazioni dello Stato;

Vista la legge 10 luglio 1984, n. 301, contenente le norme di accesso alla dirigenza statale;

Considerato che alla data del 31 dicembre 1984 nella qualifica di primo dirigente del ruolo dei dirigenti delle cancellerie e segreterie giudiziarie, di cui al quadro *A* allegato al decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 1982, n. 306, si prevede che si renderanno liberi complessivi n. 12 posti dei quali, in base alla ripartizione effettuata ai sensi dell'art. 6 della citata legge n. 301/1984, cinque posti da conferire mediante concorso speciale per esame e cinque posti mediante corso-concorso di formazione dirigenziale;

Considerato che occorre avviare sollecitamente le procedure per la copertura dei posti mediante tale sistema;

Ritenuto di procedere con un unico atto alla emanazione dei bandi per i concorsi di cui si tratta, costituenti unico ciclo di accesso alla dirigenza, ferma restando in ogni caso la individualità delle singole procedure alla data del 31 dicembre 1984;

Decreta:

Art. 1.

Posti conferibili

In attuazione della legge 10 luglio 1984, n. 301, sono indetti, per il conferimento della qualifica di primo dirigente nel ruolo dei dirigenti delle cancellerie e segreterie giudiziarie, in relazione ai posti vacanti al 31 dicembre 1984, i seguenti distinti concorsi:

a) cinque posti mediante concorso speciale per esami;

b) cinque posti mediante corso-concorso di formazione dirigenziale.

Ai concorsi sono ammessi a domanda, rispettivamente, gli impiegati di cui all'art. 2, primo comma, e all'art. 3, primo comma, della legge 10 luglio 1984, n. 301, i quali alla data del 31 dicembre 1984 abbiano compiuto almeno nove anni di effettivo servizio nella carriera direttiva, con esclusione dei periodi trascorsi in carriera inferiore, anche se in parte riconosciuti in quella direttiva, nonché di quelli acquisiti per retrodatazione della nomina e di quelli trascorsi in aspettativa per motivi di famiglia.

Art. 2.

Domande di ammissione

Entro il termine perentorio di giorni trenta dalla data di pubblicazione del presente decreto, gli aspiranti dovranno presentare, separatamente per ciascuno dei concorsi al quale intendono partecipare, domanda di ammissione indirizzata al Ministero di grazia e giustizia - Direzione generale dell'organizzazione giudiziaria e degli affari generali - Ufficio II - Roma.

Si considereranno prodotte in tempo utile anche le domande spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine perentorio di cui al precedente comma. A tale fine farà fede il timbro e la data dell'ufficio postale accettante.

La domanda verrà predisposta secondo lo schema allegato *sub A* al presente decreto, dello stesso parte integrante, nel quale sono riportate tutte le indicazioni che, secondo le norme vigenti, i candidati sono tenuti a fornire.

La firma in calce alla domanda deve essere autenticata da una delle autorità indicate nell'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15 (funzionario competente a ricevere la documentazione, notaio, cancelliere, segretario comunale o altro funzionario incaricato dal sindaco) ovvero mediante visto del capo dell'ufficio presso il quale i candidati prestano servizio.

Art. 3.

Concorso speciale per esami

L'esame del concorso speciale consisterà in due prove scritte e in un colloquio.

Le due prove scritte avranno luogo in due distinti giorni.

La prima, a contenuto teorico, verterà sulle seguenti materie: diritto processuale civile e/o penale ed elementi di diritto civile e/o penale.

La seconda, a contenuto teorico-pratico, sarà diretta ad accertare l'attitudine dei concorrenti alla soluzione corretta, sotto il profilo della legittimità, della convenienza e della efficienza ed economicità organizzativa, di questioni connesse con l'attività istituzionale dell'amministrazione della giustizia e verterà sul diritto amministrativo con particolare riguardo all'ordinamento giudiziario, ai servizi di cancelleria e alle leggi tributarie interessanti tali servizi.

Le prove scritte avranno luogo nella sede, nei giorni e nelle ore che saranno fissati con successivo decreto pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica. Del suddetto diario di esame sarà data singola partecipazione a tutti i candidati ammessi alle prove stesse. I candidati dovranno presentarsi agli esami, ai fini dell'accertamento della loro identità personale, muniti di un idoneo documento di identificazione.

Al colloquio saranno ammessi i candidati che abbiano riportato non meno di otto decimi in ciascuna delle due prove scritte.

I candidati ammessi al colloquio saranno avvertiti almeno venti giorni prima del giorno in cui dovranno sostenere la prova stessa. Ai medesimi sarà contemporaneamente comunicato il voto riportato nelle singole prove scritte.

Il colloquio verterà sulle materie previste per le prove scritte con le finalità e le modalità per esse precisate nonché sul diritto commerciale, sulla contabilità di stato e sulla statistica giudiziaria.

Esso concorrerà, insieme con gli altri elementi di giudizio, basati sull'esame dello stato matricolare, su quello dei rapporti informativi dell'ultimo quinquennio e sul profitto tratto dai corsi di formazione e di perfezionamento, ad una adeguata valutazione della personalità del candidato, della di lui preparazione e capacità professionale, della conoscenza delle problematiche della pubblica amministrazione in genere e di quella dell'Amministrazione della giustizia in particolare, avuto riguardo sia alla qualità dei servizi prestati che all'attitudine a svolgere le funzioni superiori.

Il colloquio non si intenderà superato se la valutazione complessiva sarà inferiore a otto decimi.

La graduatoria finale sarà determinata dalla somma tra la media dei voti riportati nelle prove scritte e il voto riportato nel colloquio.

La nomina dei vincitori, nel limite dei posti di cui al precedente art. 1, lettera *a*), decorrerà ad ogni effetto dal 1° gennaio 1985.

Art. 4.

Corso-concorso di formazione dirigenziale

L'ammissione al corso di formazione dirigenziale avverrà mediante valutazione dei titoli di servizio quali risultanti dai rapporti informativi dell'ultimo quinquennio — redatti ai sensi dell'art. 17, secondo comma, della legge n. 312/1980 — nonché dagli atti prodotti ai sensi del successivo art. 5, con il punteggio a fianco di ciascuno indicato:

a) incarichi e servizi speciali svolti in Italia e all'estero	fino a punti 10
b) lavori originali prodotti nell'interesse del servizio	» 10
c) pubblicazioni scientifiche attinenti all'attività di istituto	» 12
d) frequenza di corsi di qualificazione professionale organizzati dalla pubblica amministrazione	» 8
e) specializzazioni post-laurea o altri titoli culturali	» 12
f) risultati conseguiti nei concorsi interni della carriera direttiva	» 8

L'ammissione al concorso di formazione avverrà, secondo l'ordine di graduatoria, nel limite dei posti indicati al precedente art. 1, lettera *b*).

Gli ammessi al corso sono tenuti a frequentare, ai sensi dell'art. 3 della legge n. 301/1984, un periodo di formazione di sei mesi, organizzato dalla Scuola superiore della pubblica amministrazione, e un ulteriore periodo di tre mesi di applicazione presso imprese pubbliche o private, al termine del quale dovranno redigere una relazione scritta illustrativa degli aspetti critico-analitici sul sistema organizzativo dell'impresa presso la quale sono stati applicati. In particolare porranno in risalto l'esame comparato fra sistema pubblico e sistema privato e rispettive conduzioni gestionali, formulando altresì osservazioni e proposte in ordine alla migliore organizzazione dei servizi della pubblica amministrazione e al miglioramento dell'azione amministrativa al servizio del cittadino.

La relazione formerà oggetto di dibattito in appositi seminari per gruppi omogenei di candidati. Essa sarà valutata in trentesimi da apposita commissione, composta da due docenti della Scuola superiore e da un dirigente generale con funzioni di presidente.

Il candidato che avrà ottenuto nella relazione un punteggio non inferiore a ventiquattro trentesimi sarà ammesso a sostenere l'esame finale del corso di formazione.

Questo consisterà in due prove scritte ed in un colloquio vertenti sulle materie che hanno formato oggetto dell'insegnamento teorico-pratico del corso di formazione.

L'esito dell'esame finale sarà considerato favorevole se il candidato avrà conseguito in ciascuna delle due prove scritte e nel colloquio un punteggio non inferiore a ventiquattro trentesimi.

La votazione complessiva sarà data dalla somma del voto conseguito nella relazione illustrativa, della media dei voti riportati nelle due prove scritte e del voto conseguito nel colloquio.

La nomina avrà decorrenza ad ogni effetto, secondo l'ordine di graduatoria e nel limite dei posti indicati nel precedente art. 1, lettera *b*), dal 1° gennaio 1985.

I vincitori del corso-concorso precederanno in ruolo organico i vincitori del concorso speciale, per esame, dello stesso ciclo.

Art. 5.

Elenco dei titoli

Le domande di ammissione dovranno contenere l'elenco di tutti i titoli posseduti dal candidato alla data di scadenza del termine di presentazione della domanda stessa e che, a giudizio dell'interessato, potranno formare oggetto di valutazione ai fini del concorso. I titoli elencati dovranno essere allegati alla domanda, in originale o in copia autenticata. Alla domanda dovrà altresì essere allegata copia autenticata dei rapporti informativi dell'ultimo quinquennio.

Art. 6.

Norma di salvaguardia

Per quanto non espressamente previsto dal presente bando sono applicabili le disposizioni della legge 10 luglio 1984, n. 301, nonché, laddove compatibili, quelle sullo svolgimento dei concorsi contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 e nel decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, e successive integrazioni e modificazioni.

Roma, addì 16 novembre 1984

Il Ministro: MARTINAZZOLI

Registrato alla Corte dei conti, addì 21 dicembre 1984
Registro n. 59 Giustizia, foglio n. 277

ALLEGATO *A*

Schema di domanda
(in carta semplice, possibilmente dattilografata o a stampatello)

Al Ministero di grazia e giustizia - Direzione generale dell'organizzazione giudiziaria e degli affari generali - Ufficio II - ROMA

Il sottoscritto . . . . . . nato a . . . . (provincia di . . .) residente (o domiciliato) a . . . . in via . . . . . c.a.p. . . in servizio presso . . . . . . (indicare l'ufficio di appartenenza) con la qualifica . . . . . . e con anzianità di servizio nella carriera direttiva dal . . . .;

Visto il decreto ministeriale 16 novembre 1984, con il quale, in relazione ai posti vacanti al 31 dicembre 1984, è stato indetto concorso speciale, per esami, a cinque posti oppure corso-concorso di formazione dirigenziale a cinque posti di primo dirigente nel ruolo dei dirigenti delle cancellerie e delle segreterie giudiziarie (1);

Ritenuto di essere in possesso dei prescritti requisiti e in particolare di quello relativo al possesso di almeno nove anni di effettivo servizio nella carriera direttiva;

Domanda

di essere ammesso al concorso speciale, per esami, di cui alla lettera *a*) dell'art. 1 del decreto oppure di essere ammesso al corso-concorso di formazione dirigenziale di cui alla lettera *b*) dell'art. 1 del decreto (1).

Allo scopo dichiara:

di possedere il seguente titolo di studio . . . . .;

di essere in possesso dei seguenti titoli dei quali si chiede la valutazione ai fini del concorso (elencare i titoli posseduti, allegando gli stessi in originale o in copia autenticata e allegando, altresì, in copia autenticata, i rapporti informativi dell'ultimo quinquennio) . . . .;

di essere disposto, in caso di nomina, a raggiungere qualsiasi sede di servizio gli venga assegnata.

Data, ...

Firma (2)

. . . .

---

(1) Indicare nella domanda, separata per ogni concorso, il concorso al quale si intende partecipare.

(2) La firma per esteso dovrà essere autenticata mediante visto del capo dell'ufficio di appartenenza, ovvero da una delle autorità indicate nell'art. 20 della legge n. 15/1968.

(6206)

Concorso speciale, per esami, a novantasette posti di primo dirigente nel ruolo dei dirigenti delle cancellerie e segreterie giudiziarie e corso-concorso a trentadue posti di primo dirigente nel medesimo ruolo, in relazione alle vacanze al 31 dicembre 1983.

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Visto il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, recante norme di esecuzioni del testo unico citato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, concernente il riordinamento delle carriere degli impiegati civili dello Stato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, e successive modificazioni ed integrazioni, concernente la disciplina delle funzioni dirigenziali delle amministrazioni dello Stato;

Vista la legge 10 luglio 1984, n. 301, contenente le norme di accesso alla dirigenza statale;

Considerato che alla data del 31 dicembre 1983 nella qualifica di primo dirigente del ruolo dei dirigenti delle cancellerie e segreterie giudiziarie, di cui al quadro *A* allegato al decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 1982, n. 306, erano disponibili complessivi trecentoventidue posti dei quali, in base alla ripartizione effettuata ai sensi dell'art. 1 della citata legge n. 301/84, novantasette posti da conferire mediante concorso speciale, per esame, e trentadue posti da conferire mediante corso-concorso di formazione dirigenziale;

Considerato che occorre avviare sollecitamente le procedure per la copertura dei posti mediante tali sistemi;

Ritenuto di procedere con un unico atto alla emanazione dei bandi per i concorsi di cui si tratta, costituenti ciclo unico di accesso alla dirigenza, ferma restando in ogni caso la individualità delle singole procedure alla data del 31 dicembre 1983;

Decreta:

Art. 1.

Posti conferibili

In attuazione della legge 10 luglio 1984, n. 301, sono indetti, per il conferimento della qualifica di primo dirigente nel ruolo dei dirigenti delle cancellerie e segreterie giudiziarie, in relazione ai posti vacanti al 31 dicembre 1983, i seguenti distinti concorsi a:

a) novantasette posti mediante concorso speciale per esami;

b) trentadue posti mediante corso-concorso di formazione dirigenziale.

Ai concorsi sono ammessi a domanda, rispettivamente, gli impiegati di cui all'art. 2, primo comma, e all'art. 3, primo comma, della legge 10 luglio 1984, n. 301, i quali, alla data del 31 dicembre 1983, abbiano compiuto almeno nove anni di effettivo servizio nella carriera direttiva, con esclusione dei periodi trascorsi in carriera inferiore, anche se in parte riconosciuti in quella direttiva, nonché di quelli acquisiti per retrodatazione della nomina e di quelli trascorsi in aspettativa per motivi di famiglia.

Art. 2.

Domande di ammissione

Entro il termine perentorio di giorni trenta dalla data di pubblicazione del presente decreto, gli aspiranti dovranno presentare, separatamente per ciascuno dei concorsi al quale intendono partecipare, domanda di ammissione, indirizzata al Ministero di grazia e giustizia - Direzione generale dell'organizzazione giudiziaria e degli affari generali - Ufficio II - Roma.

Si considereranno prodotte in tempo utile anche le domande spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine perentorio di cui al precedente comma. A tale fine farà fede il timbro e la data dell'ufficio postale accettante.

La domanda verrà predisposta secondo lo schema allegato *sub A* al presente decreto, dello stesso parte integrante, nel quale sono riportate tutte le indicazioni che, secondo le norme vigenti, i candidati sono tenuti a fornire.

La firma in calce alla domanda deve essere autenticata da una delle autorità indicate nell'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15 (funzionario competente a ricevere la documenta-

zione, cancelliere, segretario comunale o altro funzionario incaricato dal sindaco) ovvero mediante visto del capo dell'ufficio presso il quale i candidati prestano servizio.

Art. 3.

Concorso speciale per esami

L'esame del concorso speciale consisterà in due prove scritte e in un colloquio.

Le due prove scritte avranno luogo in due distinti giorni.

La prima, a contenuto teorico, verterà sulle seguenti materie: diritto processuale civile e/o penale ed elementi di diritto civile e/o penale.

La seconda, a contenuto teorico-pratico, sarà diretta ad accertare l'attitudine nei concorrenti alla soluzione corretta sotto il profilo della legittimità, della convenienza e della efficienza ed economicità organizzativa, di questioni connesse con l'attività istituzionale dell'Amministrazione della giusitzia e verterà sul diritto amministrativo con particolare riguardo all'ordinamento giudiziario, ai servizi di cancelleria e alle leggi tributarie interessanti tali servizi.

Le prove scritte avranno luogo nella sede, nei giorni e nelle ore che saranno fissati con successivo decreto pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica. Del suddetto diario di esame sara data singola partecipazione a tutti i candidati ammessi alle prove stesse. I candidati dovranno presentarsi agli esami, ai fini dell'accertamento della loro identità personale, muniti di un idoneo documento di identificazione.

Al colloquio saranno ammessi i candidati che abbiano riportato non meno di otto decimi in ciascuna delle due prove scritte.

I candidati ammessi al colloquio saranno avvertiti almeno venti giorni prima di quello in cui dovranno sostenere la prova stessa. Ai medesimi sarà contemporaneamente comunicato il voto riportato nelle singole prove scritte.

Il colloquio verterà sulle materie previste per le prove scritte con le finalità e le modalità per esse precisate nonché sul diritto commerciale, sulla contabilità di stato e sulla statistica giudiziaria.

Esso concorrerà, insieme con gli altri elementi di giudizio, basati sull'esame dello stato matricolare, su quello dei rapporti informativi dell'ultimo quinquennio e sul profitto tratto dai corsi di formazione e di perfezionamento, ad una adeguata valutazione della personalità del candidato, della di lui preparazione e capacità professionale, della conoscenza delle problematiche della pubblica amministrazione in genere e di quella dell'Amministrazione della giustizia in particolare, avuto riguardo sia alla qualità dei servizi prestati che all'attitudine a svolgere le funzioni superiori.

Il colloquio non si intenderà superato se la valutazione complessiva sarà inferiore a otto decimi.

La graduatoria finale sarà determinata dalla somma tra la media dei voti riportati nelle prove scritte e il voto riportato nel colloquio.

La nomina dei vincitori, nel limite dei posti di cui al precedente art. 1, lettera *a*), decorrerà ad ogni effetto dal 1° gennaio 1985.

Art. 4.

Corso-concorso di formazione dirigenziale

L'ammissione al corso di formazione dirigenziale avverrà mediante valutazione dei titoli di servizio quali risultanti dai rapporti informativi dell'ultimo quinquennio — redatti ai sensi dell'art. 17, secondo comma, della legge n. 312/1980 — nonché dagli atti prodotti ai sensi del successivo art. 5, con il punteggio a fianco di ciascuno indicato:

a) incarichi e servizi speciali svolti in Italia e all'estero	fino a punti 10
b) lavori originali prodotti nell'interesse del servizio .	» » 10
c) pubblicazioni scientifiche attinenti alla attività di istituto .	» » 12
d) frequenza di corsi di qualificazione professionale organizzati dalla pubblica amministrazione . .	» » 8
e) specializzazione post-laurea o altri titoli culturali	» » 12
f) risultati conseguiti nei concorsi interni della carriera direttiva	» » 8

L'ammissione al corso di formazione avverrà, secondo l'ordine di graduatoria, nel limite dei posti indicati al precedente art. 1, lettera *b*).

Gli ammessi al corso sono tenuti a frequentare, ai sensi dell'art. 3 della legge n. 301/1984, un periodo di formazione di sei mesi, organizzato dalla Scuola superiore della pubblica amministrazione, e un ulteriore periodo di tre mesi di applicazione presso imprese pubbliche o private, al termine del quale dovranno redigere una relazione scritta illustrativa degli aspetti critico-analitici sul sistema pubblico e sistema privato e rispettive conduzioni gestionali, formulando altresì osservazioni e proposte in ordine alla migliore organizzazione dei servizi della pubblica amministrazione e al miglioramento dell'azione amministrativa al servizio del cittadino.

La relazione formerà oggetto di dibattito in appositi seminari per gruppi omogenei di candidati. Essa sarà valutata in trentesimi da apposita commissione, composta da due docenti della Scuola superiore e da un dirigente generale con funzioni di presidente.

Il candidato che avrà ottenuto nella relazione un punteggio non inferiore a ventiquattro trentesimi sarà ammesso a sostenere l'esame finale del corso di formazione.

Questo consisterà in due prove scritte ed in un colloquio, vertenti sulle materie che hanno formato oggetto dell'insegnamento teorico-pratico del corso di formazione.

L'esito dell'esame finale sarà considerato favorevole se il candidato avrà conseguito in ciascuna delle due prove scritte e nel colloquio un punteggio non inferiore a ventiquattro trentesimi.

La votazione complessiva sarà data dalla somma del voto conseguito nella relazione illustrativa, della media dei voti riportati nelle due prove scritte e del voto conseguito nel colloquio.

La nomina avrà decorrenza ad ogni effetto, secondo l'ordine di graduatoria e nel limite dei posti indicati nel precedente articolo 1, lettera *b*), dal 1° gennaio 1985.

I vincitori del corso-concorso precederanno in ruolo organico i vincitori del concorso speciale, per esame, dello stesso ciclo.

Art. 5.

Elenco dei titoli

Le domande di ammissione dovranno contenere l'elenco di tutti i titoli posseduti dal candidato alla data di scadenza del termine di presentazione della domanda stessa e che, a giudizio dell'interessato, potranno formare oggetto di valutazione ai fini del concorso. I titoli elencati dovranno essere allegati alla domanda, in originale o in copia autenticata. Alla domanda dovrà altresì essere allegata copia autenticata dei rapporti informativi dell'ultimo quinquennio.

Art. 6.

Norma di salvaguardia

Per quanto non espressamente previsto dal presente bando sono applicabili le disposizioni della legge 10 luglio 1984, n. 301, nonché, laddove compatibili, quelle sullo svolgimento dei concorsi contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 e nel decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, e successive integrazioni e modificazioni.

Roma, addì 16 novembre 1984

Il Ministro: MARTINAZZOLI

Registrato alla Corte dei conti, addì 21 dicembre 1984
Registro n. 59 Giustizia, foglio n. 275

ALLEGATO *A*

Schema di domanda
(in carta semplice, possibilmente
dattilografata o a stampatello)

Al Ministero di grazia e giustizia - Direzione generale dell'organizzazione giudiziaria e degli affari generali - Ufficio II - ROMA

Il sottoscritto . . . . nato a . . . . (provincia di . . .) residente (o domiciliato) a . . . . in via . . . . c.a.p. . . in servizio presso . . . . (indicare l'ufficio di appartenenza) con la qualifica . . . . . . e con anzianità di servizio nella carriera direttiva dal . . . . . ;

Visto il decreto ministeriale 16 novembre 1984, con il quale, in relazione ai posti vacanti al 31 dicembre 1983 è stato indetto concorso speciale, per esami, a novantasette posti ovvero corso-concorso di formazione dirigenziale a trentadue posti di primo dirigente nel ruolo dei dirigenti delle cancellerie e segreterie giudiziarie (1);

Ritenuto di essere in possesso dei prescritti requisiti e in particolare di quello relativo al possesso di almeno nove anni di effettivo servizio nella carriera direttiva;

Domanda

di essere ammesso al concorso speciale, per esami, di cui alla lettera *a*) dell'art. 1 del decreto oppure di essere ammesso al corso-concorso di formazione dirigenziale di cui alla lettera *b*) dell'art. 1 del decreto (1).

Allo scopo dichiara:

di possedere il seguente titolo di studio

di essere in possesso dei seguenti titoli, dei quali si chiede la valutazione ai fini del concorso (elencare i titoli posseduti, allegando gli stessi in originale o in copia autenticata e allegando, altresì, in copia autenticata, i rapporti informativi dell'ultimo quinquennio)

di essere disposto, in caso di nomina, a raggiungere qualsiasi sede di servizio gli venga assegnata.

Data,

Firma (2)

---

(1) Indicare nella domanda, separata per ogni concorso, il concorso al quale si intende partecipare.

(2) La firma per esteso dovrà essere autenticata mediante visto del capo dell'ufficio di appartenenza, ovvero da una delle autorità indicate nell'art. 20 della legge n. 15/1968.

(6207)

Concorso pubblico, per titoli ed esami, a trentadue posti di primo dirigente nel ruolo dei dirigenti delle cancellerie e segreterie giudiziarie in relazione alle vacanze al 31 dicembre 1983.

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Visto il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, recante norme di esecuzione del testo unico citato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, concernente il riordinamento delle carriere degli impiegati civili dello Stato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, e successive modificazioni ed integrazioni, concernente la disciplina delle funzioni dirigenziali delle amministrazioni dello Stato;

Vista la legge 10 luglio 1984, n. 301, contenente le norme di accesso alla dirigenza statale;

Considerato che alla data del 31 dicembre 1983 nella qualifica di primo dirigente del ruolo dei dirigenti delle cancellerie e segreterie giudiziarie, di cui al quadro *A* allegato al decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 1982, n. 306, erano disponibili complessivi trecentoventidue posti, dei quali trentadue da conferire, in base alla ripartizione effettuata ai sensi dell'art. 1 della citata legge n. 301/84, mediante concorso pubblico per titoli ed esami;

Considerato che occorre avviare sollecitamente la procedura per la copertura dei posti mediante tale sistema;

Decreta:

Art. 1.

In attuazione della legge 10 luglio 1984, n. 301, con riferimento ai posti vacanti al 31 dicembre 1983, è indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, a trentadue posti di primo dirigente nel ruolo dei dirigenti delle cancellerie e segreterie giudiziarie.

A tale concorso è ammesso il personale dipendente da pubbliche amministrazioni statali, anche ad ordinamento autonomo, o da altri enti pubblici — in possesso del diploma di laurea in giurisprudenza o in scienze politiche o in economia e commercio ovvero di uno dei titoli dichiarati per legge equipollenti ad uno di quelli sopra indicati, conseguito presso una delle università o uno degli istituti superiori della Repubblica — appartenente a carriera o a qualifica direttiva o alla prima qualifica professionale di cui all'art. 16, terzo comma, della legge 20 marzo 1975, n. 70, i quali abbiano compiuto almeno cinque anni di effettivo servizio nella carriera o qualifica direttiva alla data del 31 dicembre 1983. Sono ammessi, altresì, purché in possesso di una delle lauree sopra indicate e con riferimento alla data del 31 dicembre 1983:

i professori universitari di ruolo;

gli assistenti universitari di cui al decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

i ricercatori universitari con almeno due anni di servizio;

i dirigenti di imprese pubbliche o private con almeno cinque anni di servizio nelle funzioni;

i liberi professionisti iscritti da almeno cinque anni al proprio albo professionale.

Art. 2.

Entro il termine perentorio di giorni trenta dalla data di pubblicazione del presente decreto, gli aspiranti dovranno presentare domanda di ammissione al concorso, redatta in carta legale di L. 3.000, indirizzata al Ministero di grazia e giustizia - Direzione generale dell'organizzazione giudiziaria e degli affari generali - Ufficio II - Roma.

Si considereranno prodotte in tempo utile anche le domande spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine perentorio di cui al precedente comma. A tal fine farà fede il timbro e la data dell'ufficio postale accettante.

I candidati redigeranno la domanda secondo lo schema allegato sub *A* al presente decreto, dello stesso parte integrante, nel quale sono riportate tutte le indicazioni che, secondo le norme vigenti, i candidati sono tenuti a fornire.

La firma in calce alla domanda deve essere autenticata da una delle autorità indicate nell'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15 (funzionario competente a ricevere la documentazione, notaio, cancelliere, segretario comunale o altro funzionario incaricato dal sindaco).

Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio presso il quale prestano servizio; per coloro che prestano servizio militare è sufficiente il visto del comandante del reparto al quale essi appartengono.

Art. 3.

I partecipanti al concorso devono essere di età non superiore a trentacinque anni, salvi i casi di elevazione previsti dalle norme vigenti.

Per i dipendenti di ruolo dello Stato si prescinde dal limite di età.

Art. 4.

Il concorso consisterà nella valutazione dei titoli di servizio, culturali e professionali, nonché in due prove scritte e in un colloquio.

La valutazione dei titoli sarà effettuata, sulla base dei documenti prodotti dai candidati e di cui al successivo art. 5, per le categorie e il punteggio qui di seguito indicati:

a) incarichi o servizi speciali svolti in Italia e all'estero	fino a punti	5
b) lavori originali attinenti all'attività dell'Amministrazione della giustizia	»	5
c) pubblicazioni scientifiche attinenti materie giuridiche ed economiche	»	7
d) corsi di qualificazione o di specializzazione utilizzabili nell'Amministrazione della giustizia	»	4
e) specializzazioni post-laurea . . .	»	6
f) altri titoli culturali	»	3

Alle prove scritte saranno ammessi i candidati che nella valutazione dei titoli abbiano riportato un punteggio non inferiore a quindici.

Le prove scritte avranno luogo nella sede, nei giorni e nelle ore che saranno fissati con successivo decreto pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica. Del suddetto diario di esame sarà data singola partecipazione a tutti i candidati ammessi alle prove stesse. I candidati dovranno presentarsi agli esami, ai fini dell'accertamento della loro identità personale, muniti di un idoneo documento di identificazione.

Le prove scritte avranno luogo in due distinti giorni.

La prima, a contenuto teorico, verterà sulle seguenti materie: diritto processuale civile e/o penale ed elementi di diritto civile e/o penale.

La seconda, a contenuto teorico-pratico, sarà diretta ad accertare l'attitudine dei concorrenti alla soluzione corretta, sotto il profilo della legittimità, della convenienza e dell'efficienza ed economicità organizzativa, di questioni connesse con l'attività istituzionale dell'Amministrazione della giustizia e verterà sul diritto amministrativo, con particolare riguardo all'ordinamento giudiziario, ai servizi di cancelleria e alle leggi tributarie interessanti tali servizi.

Al colloquio saranno ammessi i candidati che abbiano riportato non meno di otto decimi in ciascuna delle due prove scritte. Esso non si intenderà superato se la valutazione sarà inferiore a otto decimi.

I candidati ammessi al colloquio saranno avvertiti almeno venti giorni prima del giorno in cui dovranno sostenere la prova stessa. Ai medesimi sarà contemporaneamente comunicato il voto riportato nelle singole prove scritte.

Il colloquio verterà sulle materie indicate per le prove scritte con le finalità e le modalità per esse precisate nonché sul diritto commerciale, sulla contabilità di Stato e sulla statistica giudiziaria.

Il punteggio finale sarà costituito dalla somma risultante dalla media dei voti riportati nelle due prove scritte, dal voto riportato nel colloquio e dal punteggio conseguito nella valutazione dei titoli.

I vincitori del concorso saranno nominati, secondo l'ordine di graduatoria, nel numero dei posti indicati nel precedente art. 1, dal 1° gennaio 1985 ai fini giuridici e dal giorno di effettiva immissione nell'ufficio ai fini economici.

Essi seguiranno nel ruolo organico i vincitori del concorso speciale, per esami, relativo ai posti vacanti al 31 dicembre 1983.

Art. 5.

Nelle domande di ammissione al concorso i candidati dovranno elencare tutti i titoli posseduti alla data di scadenza del termine di presentazione della domanda stessa e che a giudizio dell'interessato, potranno formare oggetto di valutazione ai fini del concorso.

I titoli elencati andranno allegati alla domanda in originale o in copia autenticata. Alla domanda dovrà altresì essere allegata:

a) copia autenticata dei rapporti informativi dell'ultimo quinquennio per i dipendenti da amministrazioni statali ed enti pubblici territoriali;

b) un *curriculum* individuale rilasciato dall'ente di appartenenza per i professori universitari di ruolo, gli assistenti universitari, i ricercatori universitari e i dipendenti di imprese pubbliche e private che contenga elementi di giudizio ove possibili analoghi a quelli previsti dal primo comma dell'art. 36 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, con riferimento, tra l'altro, alla qualità del servizio prestato, alla capacità organizzativa, al rendimento, alla capacità professionale, all'attitudine ad assumere maggiori responsabilità;

c) un *curriculum* individuale redatto direttamente dall'interessato, sotto la propria responsabilità, secondo le modalità di cui al precedente punto *b)* per i liberi professionisti, i quali dovranno altresì allegare un attestato di iscrizione all'albo professionale con indicazione dell'anzianità d'iscrizione.

Art. 6.

I candidati che abbiano superato il colloquio e intendano far valere i titoli validi ai fini della preferenza a parità di merito o della riserva di posti in ordine alla determinazione della graduatoria dei vincitori, in quanto appartenenti ad una delle categorie previste dall'art. 5, comma quarto, del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive modificazioni ed integrazioni, dovranno presentare o far pervenire a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento al Ministero di grazia e giustizia - Direzione generale dell'organizzazione giudiziaria e degli affari generali - Ufficio II, entro il termine perentorio di giorni quindici decorrente dal giorno successivo a quello in cui avranno sostenuto il colloquio, i documenti attestanti il possesso di detti titoli, redatti nelle forme prescritte, ed in regola con le vigenti disposizioni fiscali.

Art. 7.

I concorrenti utilmente collocati nella graduatoria dovranno presentare o far pervenire a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento al Ministero di grazia e giustizia - Direzione generale dell'organizzazione giudiziaria e degli affari generali - Ufficio II, entro il termine perentorio di venti giorni dal ricevimento dell'apposita comunicazione, sotto pena di decadenza, i seguenti documenti in carta da bollo:

1) titolo di studio: diploma originale di laurea o certificato sostitutivo, a tutti gli effetti, del diploma stesso, ovvero copia del diploma di laurea in bollo, autenticata nei modi indicati dall'art. 14 della legge 4 gennaio 1968, n. 15;

2) estratto dell'atto di nascita. I concorrenti che abbiano superato il 35° anno di età dovranno produrre, altresì, i documenti atti a comprovare il diritto all'elevazione del limite massimo di età o alla esenzione del rispetto del limite stesso.

Tale documento deve essere rilasciato dall'ufficio di stato civile del comune di origine se il candidato è nato nel territorio della Repubblica, ovvero dal comune presso il quale sia stato trascritto l'atto di nascita se il candidato è nato all'estero. Qualora detta trascrizione non sia stata ancora eseguita i candidati nati all'estero potranno produrre un certificato dell'autorità consolare redatto in conformità ed ai sensi dell'art. 17 della legge 4 gennaio 1968, n. 15. La firma del funzionario che ha rilasciato il certificato deve essere legalizzata dal Ministero degli affari esteri o dalle autorità da esso delegate;

3) certificato di cittadinanza italiana, rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza o dall'ufficiale di stato civile del comune di origine;

4) certificato di godimento dei diritti politici, rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza;

5) certificato generale del casellario giudiziale, rilasciato dal segretario della procura della Repubblica presso il tribunale competente per territorio;

6) certificato medico, rilasciato da uno degli organi sanitari legittimati dal quale risulti che il candidato possiede l'idoneità fisica al servizio continuativo ed incondizionato all'impiego al quale il concorso si riferisce. Nel certificato, completo di dati anagrafici, debbono essere precisati gli estremi dell'attestato comprovante gli eseguiti accertamenti sierologici del sangue prescritti dalla legge 25 luglio 1956, n. 837, ed effettuati presso un istituto o un laboratorio autorizzati. Qualora il candidato sia affetto da qualche imperfezione fisica il certificato ne deve fare menzione con la dichiarazione che l'imperfezione stessa non menoma l'attitudine all'impiego al quale concorre. I candidati mutilati ed invalidi di guerra ed assimilati debbono produrre, ai sensi della legge 2 aprile 1968, n. 482, una dichiarazione legalizzata di un ufficiale sanitario comprovante che l'invalido non ha perduto ogni capacità lavorativa e che, per la natura ed il grado della sua invalidità o mutilazione, non può riuscire di pregiudizio alla salute ed incolumità dei compagni di lavoro o alla sicurezza degli impianti e che è idoneo a disimpegnare le mansioni dell'impiego per il quale concorre. L'amministrazione ha facoltà di sottoporre a visita medica di controllo i vincitori del concorso;

7) documento militare: copia o estratto dello stato di servizio militare o del foglio matricolare — a seconda che il candidato abbia prestato servizio militare quale ufficiale ovvero quale sottufficiale o militare di truppa — rilasciato dall'autorità militare competente.

I candidati che siano dipendenti statali di ruolo produrranno soltanto i documenti di cui ai numeri 1) e 6) del presente articolo nonché copia integrale dello stato di servizio civile aggiornata, rilasciata dall'amministrazione di appartenenza.

I candidati che si trovino alle armi per servizio di leva presenteranno soltanto i documenti di cui ai numeri 1), 2), 5) del presente articolo nonché certificato rilasciato dal comandante del Corpo al quale appartengono, comprovante la loro buona condotta e la loro idoneità fisica a coprire il posto al quale aspirano. Tale certificato dovrà contenere, inoltre, la dichiarazione che il candidato è stato sottoposto all'accertamento sierologico del sangue previsto dall'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837.

I documenti di cui ai numeri 3), 4), 5) e 6) del presente articolo devono essere in data non anteriore a tre mesi da quella del ricevimento dell'invito a produrli.

I documenti di cui ai numeri 3) e 4) dovranno attestare altresì che gli interessati erano in possesso della cittadinanza italiana e del godimento dei diritti politici anche alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso.

Le firme apposte sui documenti che i candidati sono tenuti a presentare non sono soggette a legalizzazione all'infuori delle ipotesi previste dagli articoli 16 e 17 della legge 4 gennaio 1968, n. 15.

Non sono ammessi riferimenti a documenti presentati per la partecipazione a concorsi indetti da questa o da altre amministrazioni. I profughi da territori di confine hanno tuttavia facoltà di fare riferimento a documenti già presentati ad altri uffici pubblici o ad atti esistenti dai quali risultino le posizioni giuridiche e di fatto da comprovare; in tal caso essi dovranno indicare, per tali documenti, l'autorità che li ha rilasciati e gli uffici presso cui sono depositati. I profughi anzidetti hanno, altresì, facoltà di avvalersi di documenti diversi da quelli richiesti dal presente decreto, sempreché idonei a documentare le posizioni da attestare.

Art. 8.

Per quanto non espressamente previsto dal presente bando sono applicabili le disposizioni contenute nella legge n. 301/84 nonché, per quanto compatibili, quelle sullo svolgimento dei concorsi contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 e nel decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, e successive integrazioni e modificazioni.

Roma, addì 16 novembre 1984

Il Ministro: MARTINAZZOLI

Registrato alla Corte dei conti, addì 21 dicembre 1984
Registro n. 59 Giustizia, foglio n. 276

ALLEGATO *A*

Schema di domanda
(in carta semplice, possibilmente dattilografata o a stampatello)

Al Ministero di grazia e giustizia - Direzione generale dell'organizzazione giudiziaria e degli affari generali - Ufficio II - ROMA

Il sottoscritto . . . residente (oppure domiciliato) a . . (provincia di . .) in via . . c.a.p. . ., domanda di essere ammesso al concorso pubblico, per titoli ed esami, di cui all'art. 1 del decreto ministeriale 16 novembre 1984 a trentadue posti di primo dirigente nel ruolo dei dirigenti delle cancellerie e segreterie giudiziarie.

Dichiara sotto la propria responsabilità che:

a) è nato a . . (provincia di . . . .) il . . (e, nel caso abbia superato i trentacinque anni di età, che ha diritto all'elevazione di tale limite per essere in possesso: . . . indicare il titolo o i titoli che danno diritto all'elevazione del limite di età, allegando la relativa documentazione);

b) è in possesso della seguente qualifica . . . . (indicare una delle qualifiche richieste per la partecipazione al concorso e di cui al secondo comma dell'art. 1 del decreto ministeriale 16 novembre 1984, indicando anche l'ufficio o l'ente o impresa di appartenenza o libera professione esercitata nonché il periodo di servizio);

c) è cittadino italiano;

d) è iscritto nelle liste elettorali del comune di . . . (in caso di non iscrizione nelle liste elettorali o di cancellazione dalle medesime, indicarne i motivi);

e) è in possesso del seguente diploma di laurea . . . . conseguito nell'anno . . . presso . . . .,

f) è in possesso dei seguenti titoli di servizio, culturali e professionali, valutabili ai sensi dell'art. 7 del citato decreto: . . (elencare i titoli e allegarli in originale o in copia autenticata);

g) gode dei diritti politici;

h) è fisicamente idoneo al servizio continuativo e incondizionato all'impiego al quale il concorso si riferisce;

i) non ha pendenze penali e non ha riportato condanne penali (indicare in caso contrario le eventuali condanne riportate — anche se per esse sia intervenuta amnistia, indulto o sia stata concessa la riabilitazione — con gli estremi del relativo provvedimento nonché le eventuali pendenze penali);

l) la sua posizione in ordine agli obblighi militari è la seguente: . . . . (nel caso il candidato sia stato giudicato permanentemente o temporaneamente inabile al servizio militare andrà indicata la infermità o l'imperfezione che ha dato luogo a tale giudizio);

m) ha prestato servizio presso le seguenti pubbliche amministrazioni . . . . (indicare la qualità del servizio prestato e le cause eventuali di risoluzione dei precedenti rapporti di impiego);

n) non è stato dispensato o destituito da precedente impiego presso una pubblica amministrazione (indicando in caso contrario le cause e gli estremi del provvedimento);

o) è disposto, in caso di nomina, a raggiungere qualsiasi sede di servizio gli venga assegnata.

Allega alla presente domanda i documenti prescritti dall'art. 5 del bando di concorso.

Data, ...

Firma (1)
. . . .

---

(1) Alla firma per esteso del candidato deve seguire l'autentica da parte del notaio, cancelliere, segretario comunale o altro funzionario incaricato dal sindaco, ovvero, trattandosi di candidato dipendente statale, il visto del capo dell'ufficio presso il quale il candidato presta servizio con l'indicazione, altresì, della qualifica dal medesimo rivestita.

(6208)

Concorso pubblico, per titoli ed esami, a due posti di primo dirigente nel ruolo dei dirigenti delle cancellerie e segreterie giudiziarie in relazione alle vacanze al 31 dicembre 1984.

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Visto il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, recante norme di esecuzione del testo unico citato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, concernente il riordinamento delle carriere degli impiegati civili dello Stato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, e successive modificazioni ed integrazioni, concernente la disciplina delle funzioni dirigenziali delle amministrazioni dello Stato;

Vista la legge 10 luglio 1984, n. 301, contenente le norme di accesso alla dirigenza statale;

Considerato che, alla data del 31 dicembre 1984, si prevede si renderanno liberi nella qualifica di primo dirigente del ruolo dei dirigenti delle cancellerie e segreterie giudiziarie, di cui al quadro *A* allegato al decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 1982, n. 306, dodici posti di primo dirigente, due dei quali da conferire, in base alla ripartizione effettuata ai sensi dell'art. 6 della indicata legge n. 301/1984, mediante concorso pubblico, per titoli ed esami;

Considerato che occorre avviare sollecitamente la procedura per la copertura dei posti mediante tale sistema;

Decreta:

Art. 1.

In attuazione della legge 10 luglio 1984, n. 301, con riferimento ai posti vacanti al 31 dicembre 1984, è indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, a due posti di primo dirigente nel ruolo dei dirigenti delle cancellerie e segreterie giudiziarie.

Al concorso è ammesso il personale dipendente da pubbliche amministrazioni statali, anche ad ordinamento autonomo, o da altri enti pubblici — in possesso del diploma di laurea in giurisprudenza o in scienze politiche o in economia e commercio ovvero di uno dei titoli dichiarati per legge equipollenti ad uno

di quelli sopra indicati, conseguito presso una delle università o uno degli istituti superiori della Repubblica — appartenente a carriera o a qualifica direttiva o alla prima qualifica professionale di cui all'art. 16, terzo comma, della legge 20 marzo 1975, n. 70, i quali abbiano compiuto almeno cinque anni di effettivo servizio nella carriera o qualifica direttiva alla data del 31 dicembre 1984. Sono ammessi, altresì, purché in possesso di una delle lauree sopra indicate e con riferimento alla data 31 dicembre 1984:

i professori universitari di ruolo;

gli assistenti universitari di cui al decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

i ricercatori universitari con almeno due anni di servizio;

i dirigenti di imprese pubbliche o private con almeno cinque anni di servizio nelle funzioni;

i liberi professionisti iscritti da almeno cinque anni al proprio albo professionale.

Art. 2.

Entro il termine perentorio di giorni trenta dalla data di pubblicazione del presente decreto, gli aspiranti dovranno presentare domanda di ammissione al concorso, redatta in carta legale di L. 3.000, indirizzata al Ministero di grazia e giustizia - Direzione generale dell'organizzazione giudiziaria e degli affari generali - Ufficio II - Roma.

Si considereranno prodotte in tempo utile anche le domande spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine perentorio di cui al precedente comma. A tale fine farà fede il timbro e la data dell'ufficio postale accettante.

I candidati redigeranno la domanda secondo lo schema allegato sub *A* al presente decreto, dello stesso parte integrante, nel quale sono riportate tutte le indicazioni che, secondo le norme vigenti, i candidati sono tenuti a fornire.

La firma in calce alla domanda deve essere autenticata da una delle autorità indicate nell'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15 (funzionario competente a ricevere la documentazione, notaio, cancelliere, segretario comunale o altro funzionario incaricato dal sindaco).

Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio presso il quale prestano servizio; per coloro che prestano servizio militare è sufficiente il visto del comandante del reparto al quale essi appartengono.

Art. 3.

I partecipanti al concorso devono essere di età non superiore a 35 anni, salvi i casi di elevazione previsti dalle norme vigenti.

Per i dipendenti di ruolo dello Stato si prescinde dal limite di età.

Art. 4.

Il concorso consisterà nella valutazione dei titoli di servizio, culturali e professionali, nonché in due prove scritte e in un colloquio.

La valutazione dei titoli sarà effettuata, sulla base dei documenti prodotti dai candidati e di cui al successivo art. 5, per le categorie e il punteggio qui di seguito indicati:

a) incarichi o servizi speciali svolti in Italia e all'estero	fino a punti	5
b) lavori originali attinenti all'attività dell'Amministrazione della giustizia	»	5
c) pubblicazioni scientifiche attinenti materie giuridiche ed economiche .	»	7
d) corsi di qualificazione o di specializzazione utilizzabili nell'Amministrazione della giustizia .	»	4
e) specializzazioni post-laurea .	»	6
f) altri titoli culturali . .	»	3

Alle prove scritte saranno ammessi i candidati che nella valutazione dei titoli abbiano riportato un punteggio non inferiore a quindici.

Le prove scritte avranno luogo nella sede, nei giorni e nelle ore che saranno fissati con successivo decreto pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica. Del suddetto diario di esame sarà data singola partecipazione a tutti i candidati ammessi alle prove stesse. I candidati dovranno presentarsi agli esami, ai fini dell'accertamento della loro identità personale, muniti di un idoneo documento di identificazione.

Le prove scritte avranno luogo in due distinti giorni.

La prima, a contenuto teorico, verterà sulle seguenti materie: diritto processuale civile e/o penale ed elementi di diritto civile e/o penale.

La seconda, a contenuto teorico-pratico, sarà diretta ad accertare l'attitudine dei concorrenti alla soluzione corretta, sotto il profilo della legittimità, della convenienza e della efficienza ed economicità organizzativa, di questioni connesse con l'attività istituzionale dell'Amministrazione della giustizia e verterà sul diritto amministrativo, con particolare riguardo all'ordinamento giudiziario, ai servizi di cancelleria e alle leggi tributarie interessanti tali servizi.

Al colloquio saranno ammessi i candidati che abbiano riportato non meno di otto decimi in ciascuna delle due prove scritte. Esso non si intenderà superato se la valutazione sarà inferiore a otto decimi.

I candidati ammessi al colloquio saranno avvertiti almeno venti giorni prima di quello in cui dovranno sostenere la prova stessa. Ai medesimi sarà contemporaneamente comunicato il voto riportato nelle singole prove scritte.

Il colloquio verterà sulle stesse materie indicate per le prove scritte, con le finalità e le modalità precisate, nonché sul diritto commercaile, sulla contabilità di stato e sulla statistica giudiziaria.

Il punteggio finale sarà costituito dalla somma risultante dalla media dei voti riportati nelle due prove scritte, dal voto riportato nel colloquio e dal punteggio conseguito nella valutazione dei titoli.

I vincitori del concorso saranno nominati, secondo l'ordine di graduatoria, nel numero dei posti indicati nel precedente art. 1, dal 1° gennaio 1985 ai fini giuridici e dal giorno di effettiva immissione nell'ufficio ai fini economici.

Essi seguiranno nel ruolo organico i vincitori del concorso speciale, per esami, relativo ai posti vacanti al 31 dicembre 1984.

Art. 5.

Nelle domande di ammissione al concorso i candidati dovranno elencare tutti i titoli posseduti alla data di scadenza del termine di presentazione della domanda stessa e che, a giudizio dell'interessato, potranno formare oggetto di valutazione ai fini del concorso. I titoli elencati dovranno essere allegati alla domanda, in originale o in copia autenticata. Alla domanda dovrà altresì essere allegata:

a) copia autenticata dei rapporti informativi dell'ultimo quinquennio per i dipendenti da amministrazioni statali ed enti pubblici territoriali;

b) un *curriculum* individuale rilasciato dall'ente di appartenenza per i professori universitari di ruolo, gli assistenti universitari, i ricercatori universitari e i dipendenti di imprese pubbliche e private che contenga elementi di giudizio ove possibili analoghi a quelli previsti dal primo comma dell'art. 36 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, con riferimento, tra l'altro, alla qualità del servizio prestato alla capacità organizzativa, al rendimento, alla capacità professionale, all'attitudine ad assumere maggiori responsabilità;

c) un *curriculum* individule redatto direttamente dall interessato, sotto la propria responsabilità, secondo le modalità di cui al precedente punto *b*) per i liberi professionisti, i quali dovranno altresì allegare un attestato di iscrizione all'albo professionale con indicazione dell'anzianità di iscrizione.

Art. 6.

I candidati che abbiano superato il colloquio e intendano far valere i titoli validi ai fini della preferenza a parità di merito o della riserva di posti in ordine alla determinazione della graduatoria dei vincitori, in quanto appartenenti ad una delle categorie previste dall'art. 5, comma quarto, del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957 n. 3, e successive modificazioni ed integrazioni, dovranno presentare o far pervenire a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento al Ministero di grazia e giustizia - Direzione generale dell'organizzazione giudiziaria e degli affari generali - Ufficio II entro il termine perentorio di giorni quindici decorrente dal giorno successivo a quello in cui avranno sostenuto il colloquio, i documenti attestanti il possesso di detti titoli, redatti nelle forme prescritte, ed in regola con le vigenti disposizioni fiscali.

Art. 7.

I concorrenti utilmente collocati nella graduatoria dovranno presentare o far pervenire a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento al Ministero di grazia e giustizia - Direzione generale dell'organizzazione giudiziaria e degli affari generali - Ufficio II, entro il termine perentorio di venti giorni dal ricevimento dell'apposita comunicazione, sotto pena di decadenza, i seguenti documenti in carta da bollo:

1) titolo di studio: diploma originale di laurea o certificato sostitutivo, a tutti gli effetti, del diploma stesso, ovvero copia del diploma di laurea in bollo, autenticata nei modi indicati dall'art. 14 della legge 4 gennaio 1968, n. 15;

2) estratto dell'atto di nascita. I concorrenti che abbiano superato il trentacinquesimo anno di età dovranno produrre, altresì, i documenti atti a comprovare il diritto all'elevazione del limite massimo di età o alla esenzione del rispetto del limite stesso. Tale documento deve essere rilasciato dall'ufficio di stato civile del comune di origine se il candidato è nato nel territorio della Repubblica, ovvero dal comune presso il quale sia stato trascritto l'atto di nascita se il candidato è nato all'estero. Qualora detta trascrizione non sia stata ancora eseguita i candidati nati all'estero potranno produrre un certificato dell'autorità consolare redatto in conformità ed ai sensi dell'art. 17 della legge 4 gennaio 1968, n. 15. La firma del funzionario che ha rilasciato il certificato deve essere legalizzata dal Ministero degli affari esteri o dalle autorità da esso delegate;

3) certificato di cittadinanza italiana, rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza o dall'ufficiale di stato civile del comune di origine;

4) certificato di godimento dei diritti politici, rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza;

5) certificato generale del casellario giudiziale, rilasciato dal segretario della procura della Repubblica presso il Tribunale competente per territorio;

6) certificato medico, rilasciato da uno degli organi sanitari legittimati dal quale risulti che il candidato possiede l'idoneità fisica al servizio continuativo ed incondizionato all'impiego al quale il concorso si riferisce. Nel certificato, completo di dati anagrafici, debbono essere precisati gli estremi dell'attestato comprovante gli eseguiti accertamenti sierologici del sangue prescritti dalla legge 25 luglio 1956, n. 837, ed effettuati presso un istituto o un laboratorio autorizzati. Qualora il candidato sia affetto da qualche imperfezione fisica il certificato ne deve fare menzione con la dichiarazione che l'imperfezione stessa non menoma l'attitudine all'impiego al quale concorre. I candidati mutilati ed invalidi di guerra ed assimilati debbono produrre, ai sensi della legge 2 aprile 1968, n. 482, una dichiarazione legalizzata di un ufficiale sanitario comprovante che l'invalido non ha perduto ogni capacità lavorativa e che, per la natura ed il grado della sua invalidità o mutilazione, non può riuscire di pregiudizio alla salute ed incolumità dei compagni di lavoro o alla sicurezza degli impiegati e che è idoneo a disimpegnare le mansioni dell'impiego per il quale concorre. L'amministrazione ha facoltà di sottoporre a visita medica di controllo i vincitori del concorso;

7) documento militare: copia o estratto dello stato di servizio militare o del foglio matricolare, a seconda che il candidato abbia prestato servizio militare quale ufficiale ovvero quale sottufficiale o militare di truppa, rilasciato dall'autorità militare competente.

I candidati che siano dipendenti statali di ruolo produrranno soltanto i documenti di cui ai numeri 1) e 6) del presente articolo nonché copia integrale dello stato di servizio civile aggiornata, rilasciata dall'amministrazione di appartenenza.

I candidati che si trovino alle armi per servizio di leva presenteranno soltanto i documenti di cui ai numeri 1), 2), 5) del presente articolo nonché certificato rilasciato dal comandante del Corpo al quale appartengono, comprovante la loro buona condotta e la loro idoneità fisica a coprire il posto al quale aspirano; tale certificato dovrà contenere, inoltre, la dichiarazione che il candidato è stato sottoposto all'accertamento sierologico del sangue previsto dall'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837.

I documenti di cui ai numeri 3), 4), 5) e 6) del presente articolo devono essere in data non anteriore a tre mesi da quella del ricevimento dell'invito a produrli.

I documenti di cui ai numeri 3) e 4) dovranno attestare altresì che gli interessati erano in possesso della cittadinanza italiana e del godimento dei diritti politici anche alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso.

Le firme apposte sui documenti che i candidati sono tenuti a presentare non sono soggette a legalizzazione all'infuori delle ipotesi previste dagli articoli 16 e 17 della legge 4 gennaio 1968, n. 15.

Non sono ammessi riferimenti a documenti presentati per la partecipazione a concorsi indetti da questa o da altre amministrazioni. I profughi da territori di confine hanno tuttavia facoltà di fare riferimento a documenti già presentati ad altri uffici pubblici o ad atti esistenti dai quali risultino le posizioni giuridiche e di fatto da comprovare; in tal caso essi dovranno indicare, per tali documenti, l'autorità che li ha rilasciati e gli uffici presso cui sono depositati. I profughi anzidetti hanno, altresì facoltà di avvalersi di documenti diversi da quelli richiesti dal presente decreto, sempreché idonei a documentare le posizioni da attestare.

Art. 8.

Per quanto non espressamente previsto dal presente bando sono applicabili le disposizioni contenute nella legge n. 301/84 nonché, per quanto compatibili, quelle sullo svolgimento dei concorsi contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 e nel decreto del Presidente della Repubblica 4 maggio 1957, n. 686, e successive integrazioni e modificazioni.

Roma, addì 16 novembre 1984

Il Ministro: MARTINAZZOLI

Registrato alla Corte dei conti, addì 21 dicembre 1984
Registro n. 59 *Giustizia, foglio n.* 278

ALLEGATO *A*

Schema di domanda
(in carta da bollo, possibilmente
dattilografata o a stampatello)

Al Ministero di grazia e giustizia - Direzione generale dell'organizzazione giudiziaria e degli affari generali - Ufficio II - ROMA

Il sottoscritto . . . . residente (oppure domiciliato) a . . . . (provincia di . . . .) in via . . . ., c.a.p. . ., domanda di essere ammesso al concorso pubblico, per titoli ed esami, di cui all'art. 1 del decreto ministeriale 16 novembre 1984 a due posti di primo dirigente nel ruolo dei dirigenti delle cancellerie e segreterie giudiziarie.

Dichiara sotto la propria responsabilità che:

a) è nato a . . . . . (provincia di . . . .) il . . . . (e, nel caso abbia superato i trentacinque anni di età, che ha diritto all'elevazione di tale limite per essere in possesso: . . . . (indicare il titolo o i titoli che danno diritto all'elevazione del limite di età, allegando la relativa documentazione);

b) è in possesso della seguente qualifica . . . . (indicare una delle qualifiche richieste per la partecipazione al concorso e di cui al secondo comma dell'art. 1 del decreto ministeriale 16 novembre 1984, indicando anche l'ufficio o l'ente o impresa di appartenenza o libera professione esercitata nonché il periodo di servizio);

c) è cittadino italiano;

d) è iscritto nelle liste elettorali del comune di . . . . (in caso di non iscrizione nelle liste elettorali o di cancellazione dalle medesime, indicarne i motivi);

e) è in possesso del seguente diploma di laurea . . . . conseguito nell'anno . . . presso . . . .;

f) è in possesso dei seguenti titoli di servizio, culturali e professionali, valutabili ai sensi dell'art. 7 del citato decreto: . . . . (elencare i titoli ed allegarli in originale o in copia autenticata);

g) gode dei diritti politici;

h) è fisicamente idoneo al servizio continuativo e incondizionato all'impiego al quale il concorso si riferisce;

i) non ha pendenze penali e non ha riportato condanne penali (indicare in caso contrario le eventuali condanne riportate — anche se per esse sia intervenuta amnistia, indulto o sia stata concessa la riabilitazione — con gli estremi del relativo provvedimento nonché le eventuali pendenze penali);

l) la sua posizione in ordine agli obblighi militari è la seguente: . . . .
(Nel caso il candidato sia stato giudicato permanentemente o temporaneamente inabile al servizio militare andrà indicata l'infermità o l'imperfezione che ha dato luogo a tale giudizio);

m) ha prestato servizio presso le seguenti pubbliche amministrazioni
(Indicare la qualità del servizio prestato e le cause eventuali di risoluzione dei precedenti rapporti di impiego);

n) non è stato dispensato o destituito da precedente impiego presso una pubblica amministrazione (indicando in caso contrario le cause e gli estremi del provvedimento);

o) è disposto, in caso di nomina, a raggiungere qualsiasi sede di servizio gli venga assegnata.

Allega alla presente domanda i documenti prescritti dall'articolo 5 del bando di concorso.

Data, .

Firma (1)

---

(1) Alla firma per esteso del candidato deve seguire l'autentica da parte del notaio, cancelliere, segretario comunale o altro funzionario incaricato dal sindaco, ovvero, trattandosi di candidato dipendente statale, il visto del capo dell'ufficio presso il quale il candidato presta servizio con l'indicazione, altresì, della qualifica dal medesimo rivestita.

(6209)

Diario delle prove scritte del concorso, per esami, a cinquanta posti di cancelliere nella carriera direttiva delle cancellerie e segreterie giudiziarie disponibili negli uffici aventi sede nell'ambito territoriale del distretto della corte di appello di Torino.

Le prove scritte del concorso, per esami, a cinquanta posti di cancelliere in prova nella carriera direttiva delle cancellerie e segreterie giudiziarie disponibili negli uffici aventi sede nell'ambito territoriale del distretto della corte di appello di Torino, indetto con decreto ministeriale 26 marzo 1984, avranno luogo nell'aula « 2 » del Politecnico di Torino, corso Duca degli Abruzzi, 24, nei giorni 14 e 15 febbraio 1985, con inizio alle ore 8.

I candidati dovranno presentarsi agli esami, ai fini dello accertamento della loro identità personale, muniti di un idoneo documento di riconoscimento.

Del suddetto diario d'esame sarà data singola partecipazione a tutti i candidati ammessi al concorso.

(147)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Concorso speciale, per esami, corso-concorso di formazione dirigenziale e concorso pubblico, per titoli ed esami, per i posti disponibili negli anni 1983 e 1984 di primo dirigente nel ruolo tecnico dell'Amministrazione dei lavori pubblici.

IL MINISTRO DEI LAVORI PUBBLICI

Visto il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, recante norme di esecuzione del testo unico sopracitato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, concernente il riordinamento delle carriere degli impiegati civili dello Stato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, e successive modificazioni ed integrazioni, concernente la disciplina delle funzioni dirigenziali nelle amministrazioni dello Stato;

Vista la legge 11 luglio 1980, n. 312, concernente il nuovo assetto retributivo-funzionale del personale civile e militare dello Stato;

Vista la legge 10 luglio 1984, n. 301, concernente le norme di accesso alla dirigenza statale;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1955, n. 1534, concernente il decentramento dei servizi e l'istituzione dei provveditorati alle opere pubbliche;

Vista la legge 17 aprile 1984, n. 79, concernente l'adeguamento provvisorio del trattamento economico del personale dirigente e direttivo delle qualifiche ad esaurimento;

Vista la legge 27 giugno 1974, n. 247, concernente l'istituzione del quadro speciale ad esaurimento del personale proveniente dagli enti edilizi disciolti;

Vista la legge 6 agosto 1967, n. 698, concernente l'istituzione, nell'ambito del ruolo degli ingegneri del genio civile, della qualifica di urbanista;

Vista la legge 26 aprile 1976, n. 176, concernente l'istituzione del servizio sismico centrale e l'immissione nel ruolo degli ingegneri del genio civile di personale laureato in fisica e geologia.

Considerato che alla data del 31 dicembre 1983 nella qualifica di primo dirigente del ruolo tecnico, di cui al quadro *B* della tabella X annessa al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, erano disponibili quarantadue posti da conferire, ai sensi della citata legge n. 301 del 10 luglio 1984, in ragione del 50% (posti ventuno) mediante scrutinio per merito comparativo, del 30% (posti tredici) mediante concorso speciale, per esame, del 10% (posti quattro) mediante corso-concorso di formazione dirigenziale e del 10% (posti quattro) mediante concorso pubblico, per titoli ed esami;

Considerato altresì che si prevede si renderanno liberi nel quadro suddetto, alla data del 31 dicembre 1984 due posti di primo dirigente tecnico da conferire, ai sensi dell'art. 6 della citata legge n. 301 del 14 luglio 1984 sopracitata, in ragione del 40% (posti uno) mediante concorso speciale, per esami, del 40% (posti uno) per corso-concorso di formazione dirigenziale, del 20% (nessun posto) mediante concorso pubblico, per titoli ed esami;

Ritenuto di dover procedere all'emanazione di un unico bando non solo per i concorsi speciali, per esami, ed i corsi di formazione dirigenziale costituenti unico ciclo, ma anche per il concorso pubblico, per titoli ed esami, che completa tale ciclo, ferma restando in ogni caso la individualità dei singoli concorsi;

Decreta:

Art. 1.

In attuazione della legge 10 luglio 1984, n. 301, sono banditi, per il conferimento della qualifica di primo dirigente nel ruolo tecnico dell'Amministrazione dei lavori pubblici di cui al quadro *B*, tabella X, annessa al decreto del Presidente della Repubblica n. 748/1972, i seguenti concorsi:

1) *Per le vacanze disponibili al* 31 *dicembre* 1983:

a) concorso speciale, per esame, a tredici posti;

b) corso-concorso di formazione dirigenziale a quattro posti;

c) concorso pubblico, per titoli ed esami, a quattro posti.

2) *Per le vacanze previste al* 31 *dicembre* 1984:

a) concorso speciale, per esami, ad un posto;

b) corso-concorso di formazione dirigenziale ad un posto.

Ai concorsi speciali, per esami, indicare nei punti 1/*a*) e 2/*a*) sono ammessi, a domanda, gli impiegati della carriera direttiva tecnica dei ruoli del Ministero dei lavori pubblici, ivi compresi gli impiegati della carriera direttiva tecnica del quadro speciale ad esaurimento di cui alla legge 27 giugno 1974, n. 247, appartenenti alle qualifiche settima e superiori, che alle date del 31 dicembre 1983 e del 31 dicembre 1984 abbiano compiuto o compiranno rispettivamente almeno nove anni di effettivo servizio nella carriera direttiva.

Ai corsi-concorsi di formazione dirigenziale di cui ai punti 1/*b*) e 2/*b*) sono ammessi, a domanda, gli impiegati della carriera tecnica direttiva dell'Amministrazione dei lavori pubblici nonché gli impiegati direttivi delle altre amministrazioni statali, anche ad ordinamento autonomo appartenenti alle qualifiche settima e superiori, muniti di laurea in ingegneria, che alla data del 31 dicembre 1983 e del 31 dicembre 1984 abbiano compiuto o compiranno rispettivamente almeno nove anni di effettivo servizio nella carriera direttiva.

Al concorso pubblico, per titoli ed esami, di cui al punto 1/*c*) e ammesso il personale della carriera tecnica direttiva dell'Amministrazione dei lavori pubblici nonché il personale dipendente da altre pubbliche amministrazioni, anche ad ordinamento autonomo, e da altri enti pubblici, in possesso del diploma di laurea in ingegneria appartenente a carriera o a qualifica direttiva o alla prima qualifica professionale di cui all'art. 16, terzo comma, della legge 20 marzo 1975, n. 70, il quale abbia compiuto almeno cinque anni di effettivo servizio nella carriera o qualifica direttiva alla data del 31 dicembre 1983.

Sono ammessi altresì allo stesso concorso, per titoli ed esami; i professori universitari di ruolo, gli assistenti universitari di cui al decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, i ricercatori universitari con almeno due anni di effettivo servizio nella qualifica alla data del 31 dicembre 1983 che siano in possesso del diploma di laurea in ingegneria.

Sono ammessi ancora al concorso predetto i dirigenti di imprese pubbliche e private con almeno cinque anni di attività direttiva alla data sopra indicata, purché in possesso del predetto diploma di laurea in ingegneria ed i liberi professionisti che siano in possesso dello stesso diploma di laurea iscritti da almeno cinque anni alla data del 31 dicembre 1983 nel relativo albo professionale.

Art. 2.

Entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto, gli aspiranti ai singoli concorsi dovranno presentare direttamente al Ministero dei lavori pubblici - Direzione generale degli affari generali e del personale - Divisione I, separatamente per ciascuno dei concorsi di cui al precedente art. 1 al quale intendono partecipare, domanda di ammissione, redatta su carta semplice per i concorsi speciali e per i corsi-concorsi di formazione dirigenziale, ed in carta legale da L. 3000 per il concorso pubblico, per titoli ed esami, indicando in essa:

a) qualifica, cognome e nome, luogo e data di nascita, domicilio e recapito presso il quale il candidato desidera che siano trasmesse le eventuali comunicazioni;

b) ufficio o ente o impresa di appartenenza, o libera professione esercitata;

c) diploma di laurea posseduto;

d) titoli di servizio di cui al terzo comma degli articoli 2 e 3 della legge 10 luglio 1984, n. 301, allegando la relativa documentazione, per i candidati al concorso speciale, per esami, ed al corso-concorso;

e) i titoli valutabili di cui al successivo art. 6 per i candidati al concorso pubblico, per titoli ed esami;

f) dichiarazione di disponibilità, in caso di nomina, a raggiungere qualsiasi sede di servizio venga loro assegnata.

I candidati non dipendenti da pubbliche amministrazioni dovranno altresì dichiarare nella domanda, sotto la propria responsabilità, a pena di esclusione, di essere cittadini italiani, di non aver superato alla scadenza del bando i 35 anni di età o di aver titolo alla elevazione di tale limite, di godere dei diritti politici, di essere di sana e robusta costituzione, di non aver precedenti penali, di non essere stati destituiti o dispensati da precedente impiego presso una pubblica amministrazione, di aver assolto agli obblighi del servizio militare.

La firma in calce alla domanda deve essere autenticata da una delle autorità indicate nell'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15.

Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio presso il quale prestano servizio; per coloro che prestano servizio militare è sufficiente il visto del comandante del reparto al quale essi appartengono.

Art. 3.

Il limite di età di 35 anni, indicato nel precedente art. 2 è elevato di cinque anni per i combattenti, i partigiani combattenti, i profughi; di un anno per i coniugati; di un anno per ogni figlio vivente.

I predetti benefici sono tra loro cumulabili; comunque i candidati non potranno superare i quaranta anni di età o i quarantacinque se mutilati o invalidi di guerra o appartenenti a categorie assimilate.

Per i dipendenti di ruolo dello Stato si prescinde dai limiti di età.

Art. 4.

L'esame dei concorsi speciali di cui al precedente art. 1, punto 1), lettera *a*) e punto 2), lettera *a*), consisterà in due prove scritte ed in un colloquio.

Una delle due prove scritte, a contenuto teorico-pratico sarà diretta ad accertare l'attitudine dei concorrenti alla soluzione corretta, sotto il profilo della legittimità, della convenienza e dell'efficienza, economicità organizzativa di questioni tecnico-amministrative connesse con l'attività istituzionale dell'Amministrazione dei lavori pubblici.

L'altra prova, a contenuto teorico, verterà sulle seguenti materie professionali:

studio di strutture in cemento armato e/o in cemento armato precompresso e/o in acciaio relativamente ad opere stradali, marittime, idrauliche e di edilizia, con elaborazioni grafiche e particolari esecutivi;

studio dell'assetto del territorio, infrastrutture, attività produttive, residenze e servizi, con eventuale rappresentazione mediante elaborati grafici, di una soluzione progettuale di massima;

studio critico su un terremoto tipo con particolare riguardo alla determinazione del modello strutturale, alla tecnologia degli strumenti di registrazione, alla interpretazione delle relative registrazioni;

studio relativo alla tettonica e tettogenesi, alla meccanica delle rocce e delle terre, alla litologia e litostratigrafia e ai relativi metodi di indagine in sito ed in laboratorio.

La commissione giudicatrice, nel predisporre, ai sensi dell'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, le terne di temi per le prove di esame dovrà dare ai candidati la possibilità di svolgere il proprio lavoro su materie professionali proprie del tipo di laurea di cui sono in possesso (laurea in ingegneria, in architettura, in fisica, in geologia).

Alla commissione giudicatrice prevista dall'art. 2 della legge n. 301 sopracitata sono pertanto aggregati membri aggiunti per le specifiche materie attinenti ai titoli di studio in possesso dei candidati.

Al colloquio saranno ammessi i candidati che abbiano riportato non meno di otto decimi in ciascuna delle prove scritte.

Il colloquio verterà sulle materie previste per le prove scritte attinenti agli specifici titoli di studio in possesso dei candidati nonché sulle seguenti materie:

legislazione vigente in materia di progettazione, esecuzione, direzione, contabilità e collaudazione di opere pubbliche, nonché in materia di edilizia, urbanistica, e tutela del territorio;

nozioni di legislazione sociale e norme sulla prevenzione degli infortuni sul lavoro;

organizzazione dei servizi dipendenti dell'Amministrazione dei lavori pubblici;

nozioni di contabilità di Stato;

principi di statistica applicata e di matematica con nozioni di calcolo automatico.

Esso deve concorrere, insieme con altri elementi di giudizio basati sullo stato matricolare e sul profitto tratto dai corsi di formazione e perfezionamento, ad una adeguata valutazione della personalità del candidato della di lui preparazione e capacità professionale, della conoscenza delle problematiche della pubblica amministrazione in genere e di quelle di appartenenza in particolare, avuto riguardo sia alla qualità dei servizi prestati che l'attitudine a svolgere le funzioni superiori.

Le valutazioni di cui innanzi saranno effettuate sulla base dei rapporti informativi e dello stato matricolare, che il capo del personale dell'amministrazione è tenuto a far pervenire tempestivamente alla commissione giudicatrice.

Il colloquio non si intenderà superato se la valutazione complessiva sarà inferiore ad otto decimi.

Le prove scritte dei concorsi speciali, per esami, di cui all'art. 1, *punto* 1), *lettera* a) *e punto* 2), *lettera* a), *si svolgeranno presso il circolo del Ministero dei lavori pubblici sito in Roma, lungotevere Thaon di Revel n.* 3, *nei giorni seguenti:*

concorso di cui al punto 1), *lettera* a), *posti tredici, nei giorni 4 e 5 marzo 1985 con inizio alle ore 8;*

concorso di cui al punto 2), *lettera* a), *posti uno, nei giorni 7 e 8 marzo 1985 con inizio alle ore 8.*

I candidati dovranno presentarsi muniti del libretto ferroviario (mod. AT) ovvero di altro idoneo documento di riconoscimento.

La graduatoria finale sarà determinata dalla somma costituita dalla media dei voti riportati nelle prove scritte e dal voto riportato dal colloquio.

La nomina dei vincitori nel limite dei posti di cui al precedente art. 1, punto 1), lettera *a*) e punto 2), lettera *a*), decorrerà dal 1° gennaio 1985.

Art. 5.

L'ammissione ai corsi di formazione dirigenziale di cui al precedente art. 1, punto 1), lettera *b*) e punto 2), lettera *b*), avviene mediante valutazione dei titoli seguenti e con il punteggio a fianco di ciascuno indicato:

a) incarichi e servizi speciali	fino a punti		10
b) lavori originali prodotti nell'interesse del servizio	»	»	10
c) pubblicazioni scientifiche attinenti all'attività d'istituto	»	»	12
d) frequenza di corsi di qualificazione professionale organizzati dalla pubblica amministrazione	»	»	8
e) specializzazioni post-laurea o altri titoli culturali	»	»	12
f) risultati conseguiti nei concorsi interni della carriera direttiva	»	»	8

L'ammissione ai corsi di formazione avverrà, secondo l'ordine di graduatoria, nel limite dei posti indicati al precedente art. 1), punto 1), lettera *b*) e punto 2), lettera *b*).

Gli ammessi sono tenuti a frequentare per un periodo di sei mesi il corso di formazione organizzato dalla Scuola superiore della pubblica amministrazione.

Lo stesso corso sarà completato con un ulteriore periodo di tre mesi di applicazione presso grandi imprese pubbliche e private, al termine del quale dovranno redigere una relazione scritta illustrativa degli aspetti critico-analitici sul sistema organizzativo dell'impresa presso la quale sono stati applicati, ponendo in risalto l'esame comparato tra sistema pubblico e sistema privato e rispettive conduzioni gestionali, formulando osservazioni e proposte in ordine alla migliore organizzazione dei servizi della pubblica amministrazione ed al miglioramento dell'azione amministrativa al servizio del cittadino.

La relazione, che formerà oggetto di dibattito in appositi seminari per gruppi omogenei di candidati, sarà valutata da una commissione presieduta da un dirigente generale dello Stato e da due docenti stabili della Scuola superiore della pubblica amministrazione.

Il candidato che avrà ottenuto nella relazione un punteggio non inferiore a ventiquattro trentesimi sarà ammesso a sostenere l'esame finale del corso di formazione.

Questo consisterà in due prove scritte ed in un colloquio vertenti sulle materie che hanno formato oggetto dell'insegnamento teorico-pratico del corso di formazione.

L'esito dell'esame finale sarà considerato favorevole se il candidato avrà conseguito in ciascuna delle due prove scritte e nel colloquio un punteggio non inferiore a ventiquattro trentesimi.

La votazione complessiva è data dalla somma del voto conseguito nella relazione illustrativa, della media dei voti riportati nelle due prove scritte e del voto conseguito nel colloquio.

La nomina avrà decorrenza, secondo l'ordine di graduatoria e nel limite dei posti indicati nel precedente art. 1 dal 1° gennaio 1985.

I vincitori del corso-concorso precederanno in ruolo i vincitori del concorso speciale, per esame, dello stesso ciclo.

Art. 6.

L'esame del concorso pubblico, per titoli ed esami, di cui al precedente art. 1, punto 1), lettera *c*), consisterà in due prove scritte, in un colloquio e nella valutazione dei titoli di servizio, culturali e professionali.

Una delle due prove scritte, a contenuto teorico pratico sara diretta ad accertare l'attitudine dei concorrenti alla soluzione corretta, sotto il profilo della legittimità, della convenienza, della efficienza ed economicità organizzativa, di questioni tecnico-amministrative connesse con l'attività istituzionale dell'Amministrazione dei lavori pubblici.

L'altra prova, a contenuto teorico, si svolgerà con le modalità e sulle stesse materie previste per il concorso speciale, per esami, di cui al terzo comma dell'art. 4 del presente bando

Al colloquio saranno ammessi i candidati che abbiano riportato non meno di otto decimi in ciascuna delle due prove scritte.

Il colloquio verterà sulle materie previste per le prove scritte attinenti agli specifici titoli di studio in possesso dei candidati nonché sulle seguenti materie:

principi di statistica applicata e di matematica con nozioni di calcolo automatico;

legislazione vigente per la progettazione, esecuzione, direzione, contabilità e collaudazione di opere pubbliche, per l'edilizia, l'urbanistica e tutela del territorio;

le nozioni di contabilità di Stato;

nozioni di legislazione sociale e norme sulla prevenzione degli infortuni sul lavoro;

l'organizzazione dei servizi dipendenti dell'Amministrazione dei lavori pubblici.

Esso sarà diretto a valutare, oltre la personalità del candidato, la di lui preparazione e capacità professionale, la conoscenza delle problematiche della pubblica amministrazione in genere e di quella dei lavori pubblici in particolare.

Il colloquio non si intenderà superato se la valutazione complessiva sarà inferiore a otto decimi.

La sede ed il diario delle prove scritte saranno pubblicate a mezzo di avviso nella Gazzetta Ufficiale *del* 20 *marzo* 1985.

La valutazione dei titoli sarà effettuata sulla base dei documenti prodotti dai candidati, per le categorie e il punteggio qui di seguito indicati:

a) incarichi o servizi speciali svolti in Italia o all'estero	fino a punti		5
b) lavori originali attinenti all'attività dell'Amministrazione dei lavori pubblici	»	»	5
c) pubblicazioni scientifiche	»	»	7
d) corsi di qualificazione e di specializzazione nei settori di competenza dell'Amministrazione dei lavori pubblici	»	»	4
e) specializzazioni post-laurea	»	»	6
f) altri titoli culturali	»	»	3

La valutazione dei titoli precederà le prove di esame.

Il punteggio finale sarà costituito dalla somma risultante dalla media dei voti riportati nelle due prove scritte, dal voto riportato nel colloquio e dalla media della valutazione dei titoli.

I vincitori saranno nominati, secondo l'ordine di graduatoria, nel numero dei posti rispettivamente indicati al precedente art. 1, punto 1), lettera *c*), con decorrenza dal 1° gennaio 1985 ai fini giuridici e dal giorno di effettiva immissione nell'ufficio ai fini economici.

Essi seguiranno nel ruolo organico i vincitori del concorso speciale, per esami, del ciclo afferente i posti vacanti al 31 dicembre 1983.

Art. 7.

I candidati che abbiano superato il colloquio e intendano far valere i titoli validi ai fini della preferenza a parità di merito o della riserva di posti in ordine alla determinazione della graduatoria dei vincitori, in quanto appartenenti ad una delle categorie previste dall'art. 5, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive modificazioni ed integrazioni, dovranno presentare o far pervenire a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento al Ministero dei lavori pubblici - Direzione generale degli affari generali e del personale - Divisione I - Roma, entro il termine perentorio di giorni quindici, che decorre dal giorno successivo a quello in cui avranno sostenuto il colloquio, i documenti attestanti il possesso di detti titoli, redatti nelle forme prescritte, ed in regola con le vigenti disposizioni fiscali.

Art. 8.

I concorrenti utilmente collocati nella graduatoria del concorso pubblico dovranno presentare o far pervenire a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento al Ministero, entro il termine perentorio di venti giorni dal ricevimento dell'apposita comunicazione, sotto pena di decadenza, i seguenti documenti in carta da bollo:

1) titoli di studio: diploma originale di laurea o certificato sostitutivo, a tutti gli effetti, del diploma stesso, ovvero copia del diploma di laurea in bollo, autenticata nei modi indicati dall'art. 14 della legge 4 gennaio 1968, n. 15;

2) estratto dell'atto di nascita; i concorrenti che abbiano superato il trentacinquesimo anno di età dovranno, altresì, produrre i documenti atti a comprovare il diritto all'elevazione del limite massimo di età o all'esenzione dal rispetto del limite stesso.

Tale documento deve essere rilasciato dall'ufficiale di stato civile del comune di origine se il candidato è nato nel territorio della Repubblica, ovvero dal comune presso il quale sia stato trascritto l'atto di nascita se il candidato è nato all'estero.

Qualora detta trascrizione non sia stata ancora eseguita i candidati nati all'estero potranno produrre un certificato dell'autorità consolare redatto in conformità ed ai sensi dell'articolo 17 della legge 4 gennaio 1968, n. 15.

La firma del funzionario che ha rilasciato il certificato deve essere legalizzata dal Ministero degli affari esteri o dalle autorità da esso delegato;

3) certificato di cittadinanza italiana, rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza o dall'ufficiale di stato civile del comune di origine;

4) certificato di godimento dei diritti politici, rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza;

5) certificato generale del casellario giudiziale, rilasciato dal segretario della procura della Repubblica presso il tribunale competente per territorio;

6) certificato medico, rilasciato da un medico provinciale o militare o dall'autorità sanitaria del comune di residenza o dal medico condotto, dal quale risulti che il candidato possiede l'idoneità fisica al servizio continuativo ed incondizionato all'impiego al quale il concorso si riferisce.

Nel certificato, completo dei dati anagrafici, debbono essere precisati gli estremi dell'attestato comprovante gli eseguiti accertamenti sierologici del sangue prescritti dalla legge del 25 luglio 1956, n. 837, ed effettuati presso un istituto o un laboratorio autorizzati.

Qualora il candidato sia affetto da qualche imperfezione fisica il certificato ne deve fare menzione con la dichiarazione che l'imperfezione stessa non menoma l'attitudine all'impiego al quale concorre. I candidati mutilati ed invalidi di guerra ed assimilati debbono produrre, ai sensi della legge 2 aprile 1968, n. 482, una dichiarazione legalizzata di un ufficiale sanitario comprovante che l'invalido non abbia perduto ogni capacità lavorativa e che, per la natura ed il grado della sua invalidità o mutilazione, non possa riuscire di pregiudizio alla salute ed incolumità dei compagni di lavoro o alla sicurezza degli impianti e che sia idoneo a disimpegnare le mansioni dell'impiego per il quale concorre.

L'Amministrazione ha facoltà di sottoporre a visita medica di controllo il vincitore del concorso;

7) documento militare: copia o estratto dello stato di servizio militare o del foglio matricolare a seconda che il candidato abbia prestato servizio militare quale ufficiale ovvero quale sottufficiale o militare di truppa, rilasciato dall'autorità militare competente.

I candidati che siano dipendenti statali di ruolo, dovranno produrre i seguenti documenti:

a) titolo di studio;

b) certificato medico;

c) copia integrale dello stato di servizio civile aggiornata.

I candidati che si trovino alle armi per il servizio di leva od in carriera continuativa e quelli in servizio di polizia quali appartenenti al corpo di Polizia di Stato, possono presentare soltanto i seguenti documenti:

a) titolo di studio;

b) estratto dell'atto di nascita;

c) certificato generale del casellario giudiziale;

d) certificato rilasciato dal comandante del corpo al quale appartengono, comprovante la loro buona condotta e la loro idoneità fisica a coprire il posto al quale aspirano.

Tale certificato dovrà contenere, inoltre, la dichiarazione che il candidato è stato sottoposto all'accertamento sierologico del sangue previsto dall'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837.

I documenti di cui ai numeri 3), 4), 5) e 6) del presente articolo devono essere in data non anteriore a tre mesi da quella del ricevimento dell'invito a produrli.

I documenti di cui ai numeri 3) e 4) dovranno attestare altresì, che gli interessati erano in possesso della cittadinanza italiana e del godimento dei diritti politici anche alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di ammissione al concorso.

Le firme apposte sui documenti che i candidati sono tenuti a presentare non sono soggette a legalizzazione all'infuori delle ipotesi previste dagli articoli 16 e 17 della legge 4 gennaio 1968, n. 15.

Non sono ammessi riferimenti a documenti presentati per la partecipazione a concorsi indetti da questa o da altra amministrazione.

Tuttavia i profughi dai territori di confine hanno facoltà di fare riferimento a documenti già presentati ad altri uffici pubblici o ad atti esistenti dai quali risultino le posizioni giuridiche e di fatto da comprovare; in tal caso essi dovranno indicare, per tali documenti, l'autorità che li ha rilasciati e gli uffici presso cui sono depositati.

I profughi anzidetti hanno, altresì, facoltà di avvalersi di documenti diversi da quelli richiesti dal presente decreto, sempreché idonei a documentare le posizioni da attestare.

Art. 9.

I dipendenti promossi alla qualifica di primo dirigente tecnico mediante concorso speciale, per esami, per i posti relativi al 1983 di cui all'art. 1, punto 1), lettera *a*), sono tenuti a frequentare un ciclo di seminari informativi, in numero non inferiore a quattro, organizzati, nell'anno successivo alla nomina, dalla Scuola superiore della pubblica amministrazione ai sensi dell'art. 4 della legge 10 luglio 1984, n. 301.

Il vincitore del concorso speciale, per esame, relativo al posto previsto al 31 dicembre 1984, di cui all'art. 1, punto 2), lettera *a*), e i vincitori del concorso pubblico, per titoli ed esami, di cui all'art. 1, punto 1, lettera *c*), sono tenuti a frequentare, ai sensi dell'art. 6 della legge n. 301, sopra citata, un periodo di applicazione di tre mesi presso grandi imprese pubbliche o private con le stesse modalità e la stessa valutazione previste nel precedente art. 5, terzo alinea e seguenti, per l'analogo periodo di applicazione degli ammessi a frequentare il corso-concorso di formazione dirigenziale.

La votazione conseguita nella relazione scritta, redatta dai singoli partecipanti alla fine del periodo di applicazione, si aggiunge a quella complessiva del relativo concorso ai fini della definitiva collocazione dei vincitori nel ruolo organico.

Art. 10.

Alla nomina delle commissioni esaminatrici si provvederà con successivo decreto.

Art. 11.

Per quanto non previsto dal presente bando valgono, sempreché applicabili, le disposizioni sullo svolgimento dei concorsi contenute nel testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 e nel decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, e successive norme di integrazione e modificazione.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 12 ottobre 1984

Il Ministro: NICOLAZZI

Registrato alla Corte dei conti, addì 4 *gennaio* 1985
Registro n. 1 *Lavori pubblici, foglio n.* 12

(100)

CONCORSI PUBBLICATI NELLA PARTE SECONDA

Nella *Gazzetta Ufficiale*, parte seconda, n. 9 dell'11 gennaio 1985, è stato pubblicato il seguente avviso di concorso:

Ordine dei medici di Cagliari: Concorso pubblico, per esami, ad un posto di segretario aggiunto.

REGIONI

REGIONE TOSCANA

LEGGE REGIONALE 26 novembre 1984, n. **67**.

Legge di bilancio 1984 - Variazioni.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 58 *del* 26 *novembre* 1984)

(*Omissis*).

(112)

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 4 dicembre 1984, n. **52**.

Distacco della località « Taglio Fiume » dal comune di Faenza e sua aggregazione al comune di Riolo Terme, in provincia di Ravenna.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 144 *del* 7 *dicembre* 1984)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico

La località denominata « Taglio Fiume » è distaccata dal comune di Faenza ed aggregata al comune di Riolo Terme, secondo la linea risultante nella planimetria allegata alla legge regionale n. 20 del 26 aprile 1984 e contraddistinta dalla lettera *A*).

Il presidente della Regione, su conforme delibera della giunta regionale, provvede con proprio decreto alla separazione patrimoniale ed al riparto delle attività e delle passività nel termine di tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Emilia-Romagna.

Bologna, addì 4 dicembre 1984

TURCI

(7205)

LEGGE REGIONALE 10 dicembre 1984, n. **53**.

Norme sulla dotazione organica del personale dell'ente regionale di sviluppo agricolo della regione Emilia-Romagna.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 147 *dell'*11 *dicembre* 1984)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

La dotazione organica complessiva del personale del ruolo unico dell'Ente regionale di sviluppo agricolo per l'Emilia-Romagna (ERSA) è fissata in 550 unità, così ripartita tra le qualifiche funzionali:

prima	—
seconda	12
terza	17
quarta	50
quinta	131
sesta	140
settima	80
ottava	81
prima dirigenziale	28
seconda dirigenziale	11

Art. 2.

Le funzioni di responsabile delle strutture organizzative della Regione possono essere attribuite anche al personale in possesso dei requisiti richiesti, non ancora inquadrato nel ruolo unico regionale proveniente dall'ERSA che, in attesa dell'inquadramento ai sensi dell'art. 7 della legge 30 aprile 1976, n. 386 e dell'art. 34 della legge regionale 9 maggio 1980, n. 33, abbia con la Regione un rapporto di servizio in forza di formale assegnazione.

Art. 3.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti degli articoli 127, secondo comma, della Costituzione e 44 dello statuto ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della regione Emilia-Romagna.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Emilia-Romagna.

Bologna, addì 10 dicembre 1984

TURCI

(7207)

REGIONE PUGLIA

LEGGE REGIONALE 11 dicembre 1984, n. **51**.

Integrazioni art. 18 legge regionale 21 luglio 1978, n. 32 - Istituzione del servizio sociale regionale per le attività motorie e sportive.

(*Pubblicata nel suppl. al* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 132 *del* 14 *dicembre* 1984)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

L'ultimo comma dell'art. 18 della legge regionale 21 luglio 1978, n. 32, e successive modificazioni ed integrazioni, è così modificato:

a) una somma pari al 9% dell'investimento globale, e comunque non superiore a 900 milioni, per ciascun anno, per gli interventi di cui al primo comma dell'art. 12;

b) una somma pari all'1% dell'investimento globale, e comunque non superiore a 100 milioni, per gli investimenti di cui al secondo e terzo comma dell'art. 12;

c) una somma pari al 90% dell'investimento globale, e comunque non superiore a 8.300 milioni, e 800 milioni per gli interventi rispettivamente previsti agli articoli 9 e 10.

Per gli esercizi successivi i relativi importi di cui al comma precedente saranno determinati dalle rispettive leggi di bilancio.

Art. 2.

Agli oneri rivenienti dall'applicazione della presente legge si provvede come segue:

(Omissis).

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Puglia.

Bari, addì 11 dicembre 1984

TRISORIO LIUZZI

(24)

REGIONE LIGURIA

Avviso di rettifica alla legge regionale 6 settembre 1984, n. 47: « Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 29 giugno 1981, n. 23: "Norme relative all'esercizio delle funzioni in materia di igiene e sanità pubblica, di vigilanza sulle farmacie e di polizia veterinaria" ». (Legge regionale pubblicata nel « Bollettino ufficiale » della Regione n. 40 del 3 ottobre 1984 e riprodotta nella « Gazzetta Ufficiale » n. 312 del 13 novembre 1984).

Nell'art. 8 della legge regionale citata in epigrafe dove è scritto: « Le funzioni in materia di igiene, edilizia ... », leggasi: « Le funzioni in materia di igiene edilizia ... ».

(110)

ERNESTO LUPO, *direttore*

DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*
FRANCESCO NOCITA, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:
— presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in Roma, piazza G. Verdi, 10;
— presso le Librerie concessionarie di:
BARI, via Sparano, 134 - BOLOGNA, piazza dei Tribunali, 5/F - FIRENZE, via Cavour, 46/r - GENOVA, via XII Ottobre, 172/r - MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3 - NAPOLI, via Chiaia, 5 - PALERMO, via Ruggero Settimo, 37 - ROMA, via del Tritone, 61/A - TORINO, via Roma, 80;
— presso le librerie depositarie nei capoluoghi di provincia.

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.
La Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee è in vendita presso l'agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, piazza G. Verdi n. 10, Roma, e presso le Librerie concessionarie speciali sopra indicate.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1985

ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

Tipo		
I	Abbonamento ai soli *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, senza supplementi ordinari:	
	annuale	L. 86.000
	semestrale	L. 48.000
II	Abbonamento ai *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, inclusi i *supplementi ordinari con esclusione di quelli relativi alle leggi di bilancio e ai rendiconti dello Stato, ai concorsi e alle specialità medicinali:*	
	annuale	L. 119.000
	semestrale	L. 66.000
III	Abbonamento ai *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, inclusi i *supplementi ordinari* relativi ai *concorsi:*	
	annuale	L. 114.000
	semestrale	L. 63.000
IV	Abbonamento ai *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, inclusi i *supplementi ordinari* relativi *alle specialità medicinali:*	
	annuale	L. 101.000
	semestrale	L. 56.000
V	Abbonamento completo ai *fascicoli ordinari*, agli indici mensili, ai fascicoli settimanali della Corte costituzionale, ed a *tutti i tipi dei supplementi ordinari:*	
	annuale	L. 196.000
	semestrale	L. 110.000
VI	Abbonamento annuale ai soli *supplementi ordinari* relativi alle *leggi di bilancio e ai rendiconti dello Stato*	L. 36.000
VII	Abbonamento annuale ai *supplementi ordinari*, esclusi quelli relativi alle leggi di bilancio e ai rendiconti dello Stato, ai concorsi ed alle specialità medicinali	L. 33.000

Prezzo di vendita di un *fascicolo ordinario*	L. 500
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L. 500
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L. 500

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	L. 39.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L. 500

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	L. 21.000
Prezzo di vendita di un fascicolo	L. 2.100

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES
(solo parte prima e supplementi ordinari)

		Prezzi di vendita Italia	Prezzi di vendita Estero
Invio giornaliero	N. 1 microfiche contenente una Gazzetta Ufficiale fino ad un massimo di 96 pagine	L. 1.000	1.000
	Per ogni 96 pagine successive o frazione riferite ad una sola Gazzetta	L. 1.000	1.000
	Spese per imballaggio e spedizione	L. 1.400	1.700
	Maggiorazione per diritto di raccomandata	L. 1.000	1.300
Invio settimanale	N. 6 microfiches contenenti 6 numeri di Gazzetta fino a 96 pagine cadauna	L. 6.000	6.000
	Per ogni 96 pagine successive o frazione riferite ad una sola Gazzetta	L. 1.000	1.000
	Spese per imballaggio e spedizione	L. 1.400	1.700
	Maggiorazione per diritto di raccomandata	L. 1.000	1.300

Maggiorazioni per spedizione via aerea per ogni plico

Per il bacino del Mediterraneo **L. 700**, per l'Africa **L. 1.600**, per le Americhe **L. 2.000**, per l'Asia **L. 1.600**, per l'Oceania **L. 3.400**.

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	L. 77.000
Abbonamento semestrale	L. 42.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L. 500

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonchè quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.
L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. Telefoni nn. (06) 85082149 - 85082227